SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 195/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 ottobre 1999, n. **404.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 17 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, denominate successivamente le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

Art. 1

I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno il diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nella Parte Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

TRASPORTO DI VIAGGIATORI

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2

In accordo con quanto disposto dalla normativa in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

Art. 3

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

2. I vettori che effettuano tali servizi sono obbligati a prelevare e a depositare viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite, salvo le circostanze riportate nell'Articolo 6 del presente Accordo.

Art. 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

Art. 5

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non trasferibile.

2. Non potranno essere assolte con servizi regolari, quelle necessità già soddisfacentemente assicurate dai servizi ferroviari e stradali esistenti.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sul proprio territorio.

4. Per ottenere l'autorizzazione per l'espletamento del servizio regolare il vettore presenta la domanda all'Autorità competente del proprio Paese.

5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario e delle tariffe, la planimetria del percorso con indicazione delle fermate e del chilometraggio ed altri dati determinati dalla Commissione Mista. Le Autorità competenti possono richiedere altra informazione supplementare.

6. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ricevute dai vettori ammesse e corredate di tutta la documentazione richiesta.

7. In base alle domande ricevute, le Autorità competenti rilasceranno le autorizzazioni che consentono di eseguire il trasporto nel proprio territorio sulla base della reciprocità salvo diverse intese delle Autorità competenti.

8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari, deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

Art. 6

I vettori non possono effettuare servizio interno nel territorio dell'altra Parte Contraente salvo diverse intese tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti.

SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

Art. 7

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori con autobus in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con la destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia prelevato o deposto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale il vettore ha presentato la domanda tramite l'Autorità competente del Paese di appartenenza.

SERVIZI A NAVETTA

Art. 8

1. Per servizio a navetta si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organizzato al fine di trasportare dallo stesso luogo di partenza ad uno stesso luogo di soggiorno, di vacanza o di interesse turistico, viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi per la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio.

2. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di soggiorno debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno, salvo diverse intese tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti.

3. Solo i viaggi effettivi di andata e ritorno fanno parte del servizio a navetta dovendosi effettuare a vuoto il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata.

Art. 9

1. Per effettuare il servizio a navetta tra due località, una situata nel territorio di una Parte Contraente e l'altra nel territorio dell'altra Parte Contraente, è necessario ottenere la previa autorizzazione delle Autorità competenti delle due Parti Contraenti.

2. L'autorizzazione è attribuita al vettore sulla base di domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio il vettore ha sede.

3. La domanda deve indicare le finalità del servizio, l'itinerario, il numero di viaggi con data di loro effettuazione, il numero dei viaggiatori in totale e per ciascun viaggio e ogni altra informazione determinata dalla Commissione Mista.

4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione corrispondente, l'Autorità competente della Parte Contraente che ha ricevuto le domande, trasmette all'Autorità competente dell'altra Parte le domande ammesse, corredate dalla documentazione necessaria.

5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Nel caso della determinazione positiva, l'Autorità competente del Paese nel quale ha sede il vettore richiedente rilascia l'autorizzazione.

SERVIZI OCCASIONALI

Art. 10

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale con autobus il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle modalità seguenti:

1) il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;

2) il trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e in un punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare:

- vuoto:
- con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo nello stesso porto o aeroporto sul territorio dell'altro Paese che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
- con viaggiatori, arrivati per nave o per aero in un altro porto o aeroporto sul territorio di questo Paese che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;

3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo i gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente.

Art. 11

1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 10 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.

2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un elenco nominativo dei viaggiatori.

3. Non è richiesta l'autorizzazione anche nel caso di sostituzione di autobus in avaria con un altro autobus, secondo le norme stabilite dalla Commissione Mista di cui all'articolo 28 del presente Accordo.

4. Nei casi previsti dal punto 3) dello stesso articolo 10 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese di una delle Parti Contraenti, in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio, dovrà rivolgersi all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente con la richiesta sull'autorizzazione per l'effettuazione dei servizi.

5. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti si scambieranno un contingente annuale di autorizzazioni per l'effettuazione dei servizi occasionali con autobus di cui al punto 3 dell'articolo 10. Il contingente sarà approvato dalla Commissione Mista di cui all'articolo 28 del presente Accordo.

ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

Art. 12

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti dei Paesi Contraenti.

2. L'autorizzazione è rilasciata al vettore in base alla domanda indirizzata all'Autorità competente del Paese in cui lo stesso vettore ha sede..

3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario. delle finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

4. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente, corredandole di tutta la documentazione richiesta.

5. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti comunicherà all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Successivamente l'Autorità competente del Paese nel quale ha sede il vettore richiedente rilascia l'autorizzazione al vettore.

TRASPORTO DI MERCI

Art. 13

1. Il vettore con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due Paesi e per quelli in transito, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese nel territorio del quale si effettua il

trasporto, salvo quanto disposto dall'articolo 14 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista prevista all'articolo 28 del presente Accordo.

2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni e controlli, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

Art. 14

1. Nel rispetto delle norme nazionali in vigore che regolano l'ingresso e l'uscita dei materiali di cui al seguente elenco, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nel precedente articolo 13:

1) i trasporti funebri;

2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;

3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicolo adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;

5) i trasporti postali;

6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza delle calamità naturali;

7) i trasporti di merci di valore (per esempio metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla guardia;

8) il trasporto di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;

9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio del Paese dell'altra Parte Contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria nel Paese dove esso è registrato;

10) i trasporti di api e avannotti;

11) i trasporti dell'impianto e dell'attrezzaura destinati all'organizzazione delle esibizioni teatrali, musicali, sportive, di cinema e di circo delle radio trasmissioni, delle riprese e teletrasmissioni;

12) i trasporti degli oggetti o materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o agli studi (per esempio, i carichi per le fiere ed esposizioni).

2. La Commissione Mista può apportare variazioni all'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione.

Art. 15

1. L'autorizzazione, bilaterale o di transito, è valida per l'andata ed il ritorno.

2. L'autorizzazione non è trasferibile e dà al vettore il diritto ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.

3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei Paesi Contraenti con destinazione verso un terzo Paese, senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio del Paese Contraente, attraverso il quale il transito ha luogo.

Art. 16

1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente i carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte Contraente.

2. E' altresì vietato ai trasportatori, domiciliati nel territorio di una delle Parti Contraenti, effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 17

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale dei vettori, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei Paesi Contraenti.

2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese della Parte Contraente in cui si effettua il trasporto.

Art. 18

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi competenti delle Parti Contraenti.

Art. 19

1. I trasportatori ed il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.

2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente, sarà l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Art. 20

1. I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.

2. La Commissione Mista, prevista dall'articolo 28, potrà proporre all'esame degli organi competenti le facilitazioni di carattere fiscale che siano consentite dalla legislazione dei Paesi delle Parti Contraenti.

Art. 21

1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali, a condizione che essi siano riesportati.

2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per temporanea importazione nel territorio del Paese della rispettiva Parte Contraente.

Art. 22

1. Il conducente ed altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, gli oggetti necessari ai loro bisogni personali e per le normali esigenze del viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio del Paese dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano cedute alle altre persone.

2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio del Paese dell'altra Parte Contraente.

3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali che concernono l'importazione libera degli oggetti destinati all'uso personale.

Art. 23

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli, restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dallo stabilimento-produttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

Art. 24

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, nell'osservanza delle formalità doganali previste dalla vigente legislazione dei Paesi delle Parti Contraenti.

2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese della temporanea importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Art. 25

1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile, al tasso di cambio ufficiale vigente il giorno dei pagamenti stessi.

2. I trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi previo assolvimento degli obblighi fiscali.

Art. 26

Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio del Paese dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguente sanzioni:

1) diffida;

2) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese dove è stata commessa l'infrazione;

3) revoca dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese dove è stata commessa l'infrazione.

Art. 27

1. Tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'intesa tra le Autorità competenti delle Parti Contraenti.

2. Ai sensi del presente Accordo, l'Autorità competente per il Governo della Repubblica Italiana è:

- il Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

per il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina:
- il Ministero dei Trasporti, Dipartimento di Stato di Autotrasporti.

Art. 28

1. Al fine di realizzare il presente Accordo, è istituita una Commissione Mista, composta dai rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti Contraenti, con i seguenti compiti:

1) determinare la modalità di esecuzione dei servizi regolari di trasporto con autobus di viaggiatori;

2) concordare la quantità delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori previste dagli articoli 5,9,11 del presente Accordo;

3) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall'articolo 13 o l'esenzione dall'autorizzazione nel trasporto bilaterale o di transito;

4) concordare la forma delle autorizzazioni previste dagli articoli 5, 9, 11 e 13 e stabilire le modalità di rilascio,

5) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;

6) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;

7) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

2. La Commissione Mista terrà le proprie riunioni alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

3. Le determinazioni della Commissione Mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

Art. 29

La legislazione interna di ciascuna parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti

Art. 30

1. I conducenti ed il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni della legislazione in vigore nel Paese della Parte Contraente in cui si svolge il trasporto ed in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.

2. Le Parti Contraenti hanno il diritto di derogare alla libertà di movimento accordata nel caso in cui lo richiedano gli interessi di sicurezza dello Stato, anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data dell'ultima notifica per iscritto che confermi l'adempimento delle procedure interne all'uopo previste.
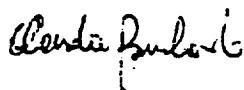
2. Il presente Accordo avrà validità di tre anni e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di un anno.

3. Il presente Accordo rimane valido fino allo scadere dei tre mesi successivi al momento in cui una delle Parti abbia notificato all'altra Parte per iscritto tramite le vie diplomatiche la propria denuncia.
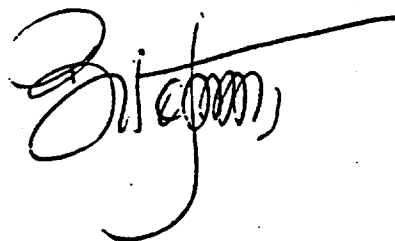
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Kiev il 3 febbraio 1998 in due esemplari originali in lingua italiana ed in lingua ucraina entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3429):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 13 luglio 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 5 novembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 18 novembre 1998 (atto n. 3429/*A* - relatore sen. VERTONE GRIMALDI).

Esaminato in aula e approvato il 24 novembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5450):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1º dicembre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e X.

Esaminato dalla III commissione il 2 giugno 1999.

Relazione scritta annunciata il 13 luglio 1999 (atto n. 5450/*A* - relatore on. OLIVO).

Esaminato in aula il 24 settembre 1999 e approvato il 7 ottobre 1999.

99G0481

LEGGE 9 novembre 1999, n. **405.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1999, N. 312

All'articolo 1:

al comma 2, lettera a), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, intendendosi corrispondentemente ridotta, per il 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come ripartita dalla tabella F della legge 23 dicembre 1998, n. 449;»;

al comma 2, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. – *1.* Ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonchè agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, è concessa, a parziale copertura delle perdite, e per tutta la durata del fermo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, come prorogato dall'articolo 1, una indennità fino ad un massimo di lire 200.000 giornaliere, per sei giorni alla settimana.

2. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede entro il 30 novembre 1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al riparto dei fondi di cui al comma 4 tra le regioni adriatiche, individuate in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

3. Le regioni di cui al comma 2 provvederanno con proprio atto a stabilire le modalità e l'entità della misura della provvidenza e della relativa erogazione.

4. Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, intendendosi corrispondentemente ridotta per il 1999 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Tali risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1999».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4205):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro per le politiche agricole (DE CASTRO) il 10 settembre 1999.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, l'11 settembre 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 14 settembre 1999.

Esaminato dalla 9ª commissione il 15, 16, 22, 28 e 29 settembre 1999.

Esaminato in aula e approvato il 7 ottobre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6439):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 12 ottobre 1999 con pareri delle commissioni I, V, VI, X, XI, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione il 14, 19, 20 e 21 ottobre 1999.

Esaminato in aula il 25 ottobre 1999 ed approvato, con modificazioni, il 26 ottore 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4205/*B*):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 28 ottobre 1999 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 3 novembre 1999.

Esaminato in aula ed approvato il 4 novembre 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 73.

99G0484

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 4 agosto 1999, n. **406.**

Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio di controllo interno del Ministero della difesa e la disciplina dei termini e delle modalità di attuazione di verifica dei risultati dei dirigenti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1998, n. 39, con il quale è stato adottato il regolamento di disciplina dei termini e delle modalità del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti del Ministero della difesa;

Considerata la necessità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, di prevedere la istituzione, nell'ambito del Ministero della difesa, di un servizio di controllo interno;

Visto l'articolo 20, commi da 2 a 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la pronuncia interlocutoria del Consiglio di Stato, espressa dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999;

Visto l'avviso espresso, in ossequio alla pronuncia interlocutoria del Consiglio di Stato, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con nota del 3 giugno 1999 numero P 39374/99/36.44;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 1857 del 9 luglio 1999;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È istituito il servizio di controllo interno del Ministero della difesa che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro della difesa.

2. Il servizio di cui al comma 1 verifica, nei settori amministrativo-contabili e di gestione patrimoniale delle strutture centrali e periferiche rientranti nell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni vigenti e dalle direttive ministeriali.

3. Il servizio svolge, altresì, i compiti ad esso attribuiti da disposizioni legislative, regolamentari nonché contrattuali e adegua, comunque, le attribuzioni di cui al comma 2 alle vigenti prescrizioni normative.

Art. 2.

1. Alla direzione del servizio è preposto un collegio di tre membri, costituito con decreto del Ministro della difesa e composto da dirigenti di prima fascia, non preposti alla direzione di uffici operativi di livello dirigenziale generale o di seconda fascia, di cui uno nominato dal Ministro con funzioni di presidente, inseriti nel ruolo unico dei dirigenti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. Il collegio dura in carica tre anni. L'incarico di membro del collegio può essere rinnovato una sola volta, anche per un periodo inferiore a tre anni.

2. Al servizio sono assegnati, con decreto del Ministro della difesa, dirigenti civili e brigadieri generali o colonnelli o gradi corrispondenti, nonché un apposito contingente di personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche dell'amministrazione. Per motivate esigenze e per specifici compiti direttamente connessi con le attività attribuite alla competenza del servizio, il Ministro della difesa, su proposta del collegio, può nominare esperti esterni in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione con incarichi di collaborazione temporanea o continuativa, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

3. Ai componenti il collegio per il controllo interno ed al personale del servizio di cui al comma 2 è riconosciuto, ove previsto, il trattamento economico accessorio del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

4. Il servizio di controllo interno nell'esercizio delle proprie funzioni ha accesso agli atti inerenti ai settori di attività oggetto di verifica ed a ogni altro documento amministrativo pertinente e può richiedere, anche oralmente, informazioni agli enti ed organismi del Ministero.

5. Il collegio di cui al comma 1 riferisce almeno semestralmente al Ministro della difesa sui risultati dell'attività svolta dal servizio. Le relative relazioni sono contestualmente portate a conoscenza del Segretario generale della difesa.

Art. 3.

1. Il Ministro della difesa, su proposta del collegio di cui all'articolo 2, formulata anche su indicazione del Segretario generale della difesa, determina annualmente i programmi del servizio del controllo interno,

specificando i relativi parametri di riferimento. Con le stesse modalità il Ministro può aggiornare i programmi nel corso dell'anno.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, o con separato provvedimento, il Ministro della difesa determina, altresì, i parametri di riferimento dell'attività di verifica rimessa allo stesso Ministro ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, all'inizio di ogni anno e comunque non oltre il 31 marzo, il Segretario generale della difesa presenta al Ministro della difesa una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dagli uffici di livello dirigenziale dipendenti nei settori esclusi dai programmi del servizio di controllo interno di cui al comma 1. Le operazioni di verifica sono completate entro il 30 giugno, salvo proroga, con atto motivato del Ministro, in relazione a ritardi nell'espletamento delle fasi procedurali anteriori a quelle di propria competenza ovvero all'esigenza di particolari verifiche istruttorie.

Art. 4.

1. Restano ferme le attribuzioni dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

2. Il decreto ministeriale 5 gennaio 1998, n. 39, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 1999

Il Ministro: SCOGNAMIGLIO PASINI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1999
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 83

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo del decreto ministeriale 5 gennaio 1998, n. 39, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1998.

— Il testo dell'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 20 *(Verifica di risultati).* — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali c periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale».

— Il testo dell'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 20, comma 8, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è riportato in nota alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478 (Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa), è il seguente:

«Art. 12. — L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative provvede:

al servizio delle ispezioni amministrative e contabili, con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilità e i conseguenti provvedimenti;

ai rapporti con il Ministero del tesoro per l'attività a questo devoluta nel campo ispettivo».

99G0477

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1999.

Modificazioni e integrazioni alla tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;

Visto l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720/1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge medesima;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1989, 29 agosto 1989, 2 luglio 1990 e 14 settembre 1994, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 30 del 6 febbraio 1989, n. 205 del 2 settembre 1989, n. 154 del 4 luglio 1990 e n. 235 del 7 ottobre 1994, con i quali si è provveduto alla modifica delle tabelle *A* e *B* annesse alla citata legge n. 720/1984;

Considerato che le unioni di comuni hanno una connotazione giuridica pubblica e beneficiano di contributi a carico del bilancio statale, per cui si ravvisa la necessità di inserirle nella tabella *A;*

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, prevedendone l'inserimento nella tabella *A*;

Visto l'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, che ha previsto il passaggio dalla tabella *A* alla tabella *B* dell'ANAS, trascorsi due anni dall'entrata in vigore del predetto decreto;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato del 7 aprile 1998, n. 945, che ha sancito l'illegittimità dell'assoggettamento al sistema di tesoreria unica degli Automobile Clubs provinciali e locali;

Considerato che le autorità portuali previste dall'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, hanno una

connotazione giuridica pubblica e che i loro flussi finanziari interessano direttamente la finanza pubblica, per cui si ravvisa la necessità del loro inserimento nella tabella *A*;

Vista la sentenza n. 1305 del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 15 giugno 1994 con la quale è stata sancita l'illegittimità dell'inclusione nel sistema di tesoreria unica delle aziende e dei consorzi che svolgono servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto pubblico locale;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 78/99 del 1° dicembre 1998 con la quale è stata confermata la legittimità dell'inclusione nel sistema di tesoreria unica delle aziende e dei consorzi di trasporto pubblico locale;

Considerata l'opportunità di eliminare, in quanto compresi nella denominazione «Aziende ospedaliere, decreto legislativo n. 502/1992» esistente nella tabella *A,* i seguenti enti: Istituti clinici di perfezionamento; Istituto Ortopedico «G. Pini» di Milano; Ospedale Bormio e Sondalo di Sondrio; Ospedale Ca' Niguarda di Milano; Ospedale Fatebenefratelli di Milano; Ospedale L. Macchi di Varese; Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano; Ospedale S. Gerardo dei Tintori di Monza; Ospedale S. Paolo di Milano; Ospedale Sacco di Milano; Ospedali Riuniti di Bergamo; Spedali civili di Brescia.

Considerata l'opportunità di modificare la denominazione «Aziende ospedaliere, decreto legislativo n. 502/1992» in «Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui al decreto legislativo n. 502/1992» al fine di assicurare maggiore chiarezza a detta denominazione, in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, all'articolo 1, comma 155, ha previsto l'inserimento nel sistema di tesoreria unica dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali;

Visto l'art. 5, comma 9-*bis,* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, che ha stabilito che ai consorzi diversi da quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale si applicano le norme dettate per gli enti locali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, con il quale l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni ha assunto la denominazione «Ente irriguo umbro-toscano»;

Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, che ha modificato la denominazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (ANAV), in «Ente nazionale di assistenza al volo» (ENAV);

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, con il quale è stato istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e soppresso il Registro aeronautico italiano precedentemente inserito nella tabella *A*;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, che ha disposto l'inserimento, nella tabella *A* del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione;

Considerata l'opportunità di escludere dalla tabella *A* — in conformità alle sentenze n. 24 del 17/24 gennaio 1991 della Corte costituzionale e n. 1534/1999 del 24 maggio 1999 del TAR del Lazio — gli istituti e le aziende per l'edilizia residenziale pubblica in quanto enti regionalizzati;

Considerata l'opportunità di individuare nella tabella *A* in un'unica denominazione gli «Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269», con la conseguente eliminazione dei seguenti enti già ricompresi nella suddetta denominazione: Ente Ospedaliero «Policlinico S. Matteo» di Pavia; Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma; Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna; Istituto «Giannina Gaslini» di Genova; Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Saverio de Bellis» di Castellana Grotte; Istituto Nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» di Ancona; Istituto per lo studio e la cura dei tumori di Milano; Istituto Neurologico «Carlo Besta» di Milano; Istituto per la cura dei tumori «Fondazione Senatore Pascale» di Napoli; Istituto Scientifico per lo studio e la cura dei tumori di Genova; Ospedale Maggiore di Milano; Ospedale Oncologico di Bari; Ospedale per l'Infanzia e «Pie Fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Aglaia De Manussi» di Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 374, che ha istituito l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE), attraverso la fusione dell'ISCO e dell'ISPE, già inseriti nella tabella *A*;

Visto l'art. 3 della legge 25 novembre 1995, n. 505, che ha istituito l'Istituto per l'Africa e l'Oriente, nel quale sono stati incorporati l'Istituto Italo-Africano e l'Istituto per il Medio e l'Estremo Oriente già inseriti nella tabella *A;*

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, che ha disposto l'inserimento nella tabella *A* dell'Istituto nazionale per la fisica della materia;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, e successive modificazioni, che stabilisce l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica degli organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati;

Visto l'art. 9, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, che ha disposto l'inserimento nella tabella *A* della Soprintendenza archeologica di Pompei;

Considerata la necessità di eliminare le opere universitarie dalla attuale denominazione «Università statali, istituti istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere generale» in relazione a quanto stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642;

Visto l'art. 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha escluso dal sistema di tesoreria unica, a decorrere dal 1° luglio 1999, i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università;

Considerato che alla liquidazione dell'EAGAT provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e che, pertanto, si rende necessario escludere l'ente dalla tabella *A*;

Viste le pronunce del giudice amministrativo (sentenze del TAR del Lazio del 18 ottobre 1989) con i quali è stata sancita l'illegittimità dell'inclusione nella tabella *A* dei Consorzi di bonifica;

Considerata la necessità di escludere dalla tabella *A* il Consorzio per l'Idrovia Padova-Venezia che è stato soppresso con il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 9 giugno 1988);

Considerata la necessità di escludere dalla tabella *A* l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese che è stato trasformato in società per azioni dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141;

Considerata la necessità di escludere dalla tabella *A* gli «Enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate» che sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato dal decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134;

Ritenuto di dover eliminare dalla tabella *A* il Centro sperimentale di cinematografia (ora Fondazione Scuola nazionale di Cinema) e l'Ente Autonomo la Biennale di Venezia (ora Società di Cultura la Biennale di Venezia), tenuto conto della loro natura giuridica privata, come si evince dai decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426 e 29 gennaio 1998, n. 19;

Considerata la necessità di eliminare dalla tabella *A* l'Istituto del Dramma Antico che è stato trasformato in fondazione di diritto privato dal decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20;

Considerata l'esigenza di eliminare dalla tabella *A* l'Istituto Villa Marelli per le patologie del torace di Milano, essendo confluito in una delle aziende sanitarie di cui alla stessa tabella *A*;

Considerato che occorre eliminare dalla tabella *A* l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) in quanto il finanziamento di detto Istituto, dotato di piena autonomia giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale, è assicurato, ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, dai contributi di vigilanza a carico delle compagnie assicurative;

Visto l'art. 6, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che ha istituito l'INPDAP, prevedendone l'inserimento nella tabella *B,* con contestuale soppressione delle gestioni da esso incorporate, tra cui quella dell'ENPAS;

Visto l'art. 2, del decreto legislativo n. 479/1994 che ha istituito l'IPSEMA, prevedendone l'inserimento nella tabella *B*;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, che ha soppresso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed ha trasferito all'Istituto Postelegrafonici, inserito nella tabella *B*, i compiti svolti dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico;

Considerata la necessità di escludere dalla tabella *B* la cassa conguaglio per il settore telefonico che è stata soppressa con il provvedimento del Ragioniere generale dello Stato del 23 gennaio 1997, n. 225514;

Considerato che, a differenza della cassa conguaglio zucchero in liquidazione, i flussi finanziari della cassa conguaglio per il settore elettrico non interessano, direttamente o indirettamente, la finanza pubblica, per cui si ravvisa la necessità di escluderla dalla tabella *B*;

Considerata la necessità di escludere dalla tabella *B* le Federazioni sportive nazionali che hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, come stabilito dall'art. 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, che, agli articoli 1 e 2, ha trasformato il Mediocredito Centrale e la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane (Artigiancassa) in società per azioni e che, pertanto, è necessario escludere tali enti dalla tabella *B*;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'articolo 1, comma 43, ha soppresso l'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato che va, quindi, esclusa dalla tabella *B*;

Considerata la necessità di eliminare dalla tabella *B* il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU) che è stato soppresso dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Ravvisata l'opportunità di modificare le tabelle *A* e *B* e di riproporre altresì una stesura aggiornata e completa delle suddette tabelle che recepisca le modifiche sinora introdotte sia in via legislativa che amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *A* sono inseriti i seguenti enti:

Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti;

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Art. 2.

L'ANAS è spostata dalla tabella *A* alla tabella *B*.

Art. 3.

Le tabelle *A* e *B* annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, comprensive delle modifiche apportate dai provvedimenti legislativi e amministrativi indicati nelle premesse e dagli articoli 1 e 2, sono sostituite dalle allegate tabelle *A* e *B*.

Art. 4.

La decorrenza dell'entrata in vigore del sistema di tesoreria unica per gli enti di cui all'art. 1 è fissata al 1º dicembre 1999. Detti enti dovranno provvedere al versamento, entro il 30 novembre 1999, nelle contabilità speciali infruttifere che saranno aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di tutte le disponibilità liquide detenute presso le aziende di credito, ad eccezione, per le Unioni di comuni, delle eventuali disponibilità liquide rivenienti dai prestiti obbligazionari e dai mutui non assistiti da contribuzione statale.

Gli enti di cui al precedente comma dovranno altresì provvedere allo smobilizzo dei titoli di loro proprietà entro il 31 dicembre 1999 disponendo il versamento del ricavato nelle contabilità speciali infruttifere, ovvero in quelle fruttifere ove si tratti di titoli acquistati con fondi provenienti da entrate proprie. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli previsti dal penultimo e dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, e i titoli concernenti la partecipazione a forme societarie previste da specifica normativa o assunte in relazione al perseguimento di finalità istituzionali. Sono altresì esclusi dallo smobilizzo gli eventuali titoli acquistati dalle Unioni di comuni con le disponibilità liquide rivenienti dai prestiti obbligazionari e dai mutui non assistiti da contribuzione statale.

Le contabilità speciali intestate ai dipartimenti e agli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università continuano ad essere aperte, anche dopo il 1º luglio 1999, esclusivamente al fine di consentire il loro graduale azzeramento ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

TABELLA *A*

- Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d'Italia
- Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto legislativo n. 266/1993
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- Agenzia spaziale italiana
- Automobile Club d'Italia
- Autorità portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto legislativo n. 502/1992
- Biblioteca di Documentazione Pedagogica (BDP)
- Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate
- Centro europeo dell'educazione (CEDE)
- Club alpino italiano
- Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)
- Comitato per l'intervento nella SIR
- Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali
- Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche
- Consorzi interuniversitari

- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti, nonché altri enti pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio del Ticino
- Consorzio dell'Adda
- Consorzio dell'Oglio
- Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
- Croce rossa italiana
- Ente acquedotti siciliani
- Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" di Milano
- Ente autonomo del Flumendosa
- Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma
- Ente Irriguo Umbro-Toscano
- Ente Mostra d'Oltremare di Napoli
- Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV)
- Ente nazionale corse al trotto
- Ente nazionale italiano turismo
- Ente nazionale per il cavallo italiano
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)
- Ente nazionale sementi elette
- Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano
- Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

- Ente Risorse Idriche Molise (ERIM)
- Ente teatrale italiano
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali
- Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico di cui al D. L.vo 30/6/93, n. 269
- Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativo (IRRSAE)
- Istituti sperimentali agrari
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'Oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima
- Istituto di biologia della selvaggina
- Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)
- Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino
- Istituto italiano di medicina sociale
- Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale della nutrizione
- Istituto nazionale di alta matematica
- Istituto nazionale di fisica nucleare

- Istituto nazionale di geofisica
- Istituto nazionale di ottica
- Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale)
- Istituto nazionale economia agraria
- Istituto nazionale per il commercio estero
- Istituto nazionale per la fisica della materia
- Istituto nazionale per le conserve alimentari
- Istituto papirologico "Girolamo Vitelli"
- Istituto per gli studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA)
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
- Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 142/1990
- Jockey club d'Italia
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati
- Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici
- Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
- Policlinici universitari, decreto legislativo n. 502/1992
- Province
- Riserva fondo lire UNRRA
- Società degli Steeple-chases d'Italia
- Soprintendenza archeologica di Pompei
- Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli
- Stazioni sperimentali per l'industria
- Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE)
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti
- Università Statali, Istituti Istruzione Universitaria e Enti ed Organismi per il Diritto allo Studio a carattere regionale

TABELLA *B*

- Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
- ANAS
- Cassa conguaglio zucchero
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
- Ente nazionale risi
- Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane
- Fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna
- Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna
- Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda
- INAIL
- INPDAP
- INPS
- IPSEMA
- Istituto postelegrafonici
- Regioni a statuto ordinario e speciale, province autonome di Trento e Bolzano
- SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione
- Sezione speciale fondo interbancario di garanzia

99A9391

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 5 novembre 1999.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al dissesto idrogeologico con conseguenti movimenti franosi che ha interessato il territorio del comune di Melfi nei giorni 24 e 25 luglio 1999, nonché alla crisi d'approvvigionamento idropotabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Enna, Caltanissetta, Palermo e Trapani, in conseguenza di una particolare ed anomala situazione climatica che ha causato la riduzione delle risorse idriche disponibili, e per gli eventi meteorologici che hanno dato luogo a fenomeni alluvionali verificatisi nei giorni 20 e 21 settembre 1999 nel territorio delle province di Vicenza e Belluno e nei giorni 20 e 21 ottobre 1999 nelle province di Massa Carrara e Lucca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nei giorni 24 e 25 luglio 1999 il territorio del comune di Melfi è stato interessato da un dissesto idrogeologico; che attualmente è in atto una crisi di approvvigionamento idrico nel territorio delle province di Agrigento, Enna, Caltanissetta, Palermo e Trapani in conseguenza di una particolare ed anomala situazione climatica che ha causato la riduzione delle risorse idriche disponibili, nonché per gli eventi meteorologici che hanno dato luogo a fenomeni alluvionali verificatisi nei giorni 20 e 21 settembre 1999 nel territorio delle province di Vicenza e Belluno e nei giorni 20 e 21 ottobre 1999 nelle province di Massa Carrara e Lucca;

Considerato che la natura degli eventi e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti;

Viste le istanze delle regioni Basilicata, Sicilia, Veneto e Toscana;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 novembre 1999 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza nei territori del comune di Melfi, delle province di Agrigento, Enna, Caltanissetta, Palermo, Trapani, Vicenza, Belluno, Massa Carrara e Lucca, per gli eventi calamitosi verificatisi nei giorni di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A9432

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 1999.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di nuove marche estere di tabacchi lavorati, variazione di inquadramento nella tariffa di due prodotti esteri nonché radiazione di alcune marche di sigarette estere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche estere di tabacchi lavorati di provenienza UE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle allegati *A*, *B* e *C*, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Vista la richiesta dell'importatore intesa, ai sensi del citato art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, ad apportare variazioni all'inquadramento nella tariffa di vendita, di due marche di tabacco lavorato non ancora commercializzate, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato *A*, al decreto 13 gennaio 1999, che fissa la ripartizione dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice, alla radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di sigarette estere;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale è stato soppresso, dal 1° luglio 1999, il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo per sigarette sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle allegati *A*, *B* e *C*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

Sigarette:	Nicotina mg/sigaretta	Condensato mg/sigaretta	Lit/kg. conv.le
	—	—	—
Mars KS Filter (conf. da 20 pezzi)	0,9	12	210.000
Embassy Number 1 (conf. da 20 pezzi)	1,1	12	280.000
Lambert & Butler King Size (conf. da 20 pezzi)	1,0	12	215.000

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza UE)

Sigari naturali:	Lit/kg. conv.le
	—
Cao Aniversario Belicosos (scatola da 20 pezzi)	5.000.000
Zino Mouton Cadet n. 1 Tubos (scatola da 20 pezzi)	2.300.000
Zino Mouton Cadet n. 1 Tubos (scatola da 4 pezzi)	2.300.000
Zino Mouton Cadet n. 7 Tubos (scatola da 20 pezzi)	1.700.000
Zino Mouton Cadet n. 7 Tubos (scatola da 4 pezzi)	1.700.000
Zino Mouton Cadet n. 8 Tubos (scatola da 20 pezzi)	3.100.000
Zino Mouton Cadet n. 8 Tubos (scatola da 3 pezzi)	3.100.000
Avo Preludio Tubos XO Serie Trio (scatola da 20 pezzi)	2.600.000
Avo Preludio Tubos XO Serie Trio (scatola da 4 pezzi)	2.600.000
Avo Notturno Tubos XO Serie Quartetto (scatola da 20 pezzi)	2.400.000
Avo Notturno Tubos XO Serie Quartetto (scatola da 4 pezzi)	2.400.000

TABACCO DA FUMO

(Tabella *C*)

(Marche di provenienza UE)

Tabacco da fumo per sigarette:	Lit/kg. conv.le
	—
Red Bull Mild Shag (conf. da 40 g)	165.000
Red Bull Mild Shag (conf. da 5 g)	165.000

Art. 2.

L'inquadramento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato *A* al decreto 13 gennaio 1999, delle sottoindicate marche di sigarette è variato come segue:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti esteri
(Marche estere)

Superkings (conf. da 20 pezzi)	da Lit. 250.000 a Lit. 245.000	il kg. conv.le
Superkings Ultra Lights (conf. da 20 pezzi)	da Lit. 250.000 a Lit. 245.000	il kg. conv.le

Art. 3.

Le seguenti marche di sigarette sono radiate dalla tariffa di vendita:

Gauloises Blondes (Filter) (cod. 882);
Gauloises Blondes Légères (cod. 989);
Gauloises Blondes Super Légères (cod. 378);
Gauloises Blondes Légères (cod. 554).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 108

99A9392

DECRETO 13 ottobre 1999.

Accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale sono stati delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 549/1999 in data 30 settembre 1999 con la quale la Procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato la chiusura al pubblico dell'ufficio P.R.A. di Genova dalle ore 8 alle ore 10 del giorno 30 settembre 1999, a causa di assemblea del personale indetta dalle OO.SS.;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova nel giorno 30 settembre 1999, dalle ore 8 alle ore 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 ottobre 1999

Il direttore regionale: MARCHETTI

99A9349

DECRETO 21 ottobre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 3471/segr. del 13 ottobre 1999 con la quale l'ufficio del registro di Sassari ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 13 ottobre 1999 per assemblea sindacale del personale, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Vista la nota prot. n. 62186/CU/F del 19 ottobre 1999 con la quale il servizio ispettivo di questa D.R.E., opportunamente interpellato con nota n. 5/IX/61229/DIF del 15 ottobre 1999, ha dato parere favorevole all'emanazione del decreto richiesto;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Sassari è accertato nel giorno 13 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 21 ottobre 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A9350

DECRETO 22 ottobre 1999.

Rateizzazione del residuo carico tributario dovuto dalla farmacia «alla S. Maria Maddalena», in Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista la circolare ministeriale n. 284/E del 31 ottobre 1997, con la quale si dispongono le istruzioni afferenti i provvedimenti di rateizzazione e sospensione dei tributi disposti rispettivamente ai sensi dell'art. 19, terzo e quarto comma, e dell'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sue successive modificazioni;

Vista la circolare n. 260 del 5 novembre 1998 con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate conferisce delega ai direttori regionali circa l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni previste dagli articoli 19, terzo e quarto comma, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 15 febbraio 1999 con la quale il sig. Baldassare Franco, titolare della farmacia «alla S. Maria Maddalena», sita a Trieste, in via dell'Istria n. 33/35, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolati previsti dall'art. 19, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto a seguito di liquidazione ex art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 della dichiarazione dei redditi mod. 740 presentata da Baldassare Franco per il periodo di imposta 1990, determinata dall'omissione dei versamenti in acconto e saldo ILOR e IRPEF risultanti dalla dichiarazione annuale, per il complessivo importo di L. 112.138.793, adducendo di trovarsi in stato di temporanea difficoltà;

Considerato che la sezione staccata di Trieste, tenuto conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto, nella fattispecie concreta, sussiste la necessità di salvaguardare lo svolgimento dei servizi erogati dalla farmacia in questione;

Rilevata l'onerosità del carico tributario, desunta dalla reale situazione economico-finanziaria della farmacia e dalla sua consistenza e struttura;

Vista la polizza fidejussoria n. RI 1620 del 17 settembre 99 rilasciata dalla Società italiana cauzioni;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che consente di accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, in considerazione del fatto che la farmacia in questione svolge un servizio pubblico essenziale;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di L. 112.138.793, dovuto dal sig. Baldassare Franco, titolare della farmacia «alla S. Maria Maddalena» è ripartito in cinque rate a decorrere dalla rata di novembre 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Trieste nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta farmacia, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per la farmacia in questione, l'automatica decadenza dal beneficio accordatole.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 22 ottobre 1999

Il direttore regionale: ZINNO

99A9351

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 ottobre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º marzo 1999 e scadenza 1º marzo 2006, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 51.065 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 marzo, 23 aprile, 25 maggio, 25 giugno, 27 luglio, 6 agosto, 22 settembre 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 1999.

La prima cedola dei certificati di credito emessi con il presente decreto, di scadenza 1° settembre 1999, non verrà corrisposta dal momento che è pervenuta a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati di credito che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 10 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 1999, entro le ore 13 del giorno 28 ottobre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 marzo 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 ottobre 1999 con le modalità indicate nell'art. 15 del citato decreto del 26 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quindicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale del 26 marzo 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto ministeriale del 26 marzo 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma

delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2000 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1999

Il Ministro: AMATO

99A9393

DECRETO 26 ottobre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 1999 e scadenza 1° settembre 2002, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 51.065 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 settembre, 11 ottobre 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° settembre 1999 e scadenza 1° settembre 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° settembre 1999 e scadenza 1° settembre 2002, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 1999, entro le ore 13 del giorno 29 ottobre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 22 settembre 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 settembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 ottobre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 novembre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 novembre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2000 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1999

Il Ministro: AMATO

99A9394

DECRETO 26 ottobre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 30 settembre 1999 e scadenza 30 marzo 2001, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 51.065 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1999 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18), con decorrenza 30 settembre 1999 e scadenza 30 marzo 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di (CTZ-18), con decorrenza 30 settembre 1999 e scadenza 30 marzo 2001, fino all'importo massimo di 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 1999, entro le ore 13 del giorno 26 ottobre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11, del medesimo decreto ministeriale del 22 settembre 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 ottobre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei (CTZ-18), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 ottobre 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 ottobre 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1999

Il Ministro: AMATO

99A9433

DECRETO 5 novembre 1999.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 29 ottobre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 21 ottobre 1999 che ha disposto per il 29 ottobre 1999 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 ottobre 1999;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 29 ottobre 1999 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 ottobre 1999 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a € 98,31.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 212.213.143.426 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 28 aprile 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a € 97,60.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A9434

DECRETO 5 novembre 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in 45.210 miliardi di lire (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 5 novembre 1999 è pari a 54.155 miliardi di lire (pari a 27.969 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 novembre 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 febbraio 2000 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverranno con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13, del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 novembre 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A9435

DECRETO 5 novembre 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in 45.210 miliardi di lire (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 5 novembre 1999 è pari a 54.155 miliardi di lire (pari a 27.969 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 novembre 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 novembre 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13, del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 novembre 1999, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A9436

DECRETO 5 novembre 1999.

Individuazione delle tipologie dei crediti contributivi ceduti dall'I.N.P.S. alla società di cartolarizzazione, modalità di pagamento del corrispettivo dovuto e impegni accessori che l'I.N.P.S. potrà assumere al fine di assicurare il buon esito dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, concernente la cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;

Visti, in particolare, i commi 2 e 11 del predetto art. 13, che prevedono tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati le tipologie dei crediti ceduti, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo e le modalità di gestione della società di cui al comma 5 del medesimo art. 13, nonché tutti gli impegni accessori che l'I.N.P.S. potrà assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti e che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, l'I.N.P.S. cede alla società di cartolarizzazione, da costituirsi ai sensi del predetto art. 13, i crediti previdenziali, ivi compresi quelli oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, verso le aziende, i comuni, le province, le regioni e lo Stato, tenuti al versamento a mezzo di denuncia mensile, e i crediti contributivi verso le categorie degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e verso le aziende agricole, nonché quelli oggetto della regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e di dilazione, di seguito indicati come «crediti contributivi ceduti». I crediti contributivi ceduti, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono quelli vantati dall'I.N.P.S. alla data di cessione che matureranno fino al 31 dicembre 1999, esclusi quelli che in applicazione delle procedure interne vigenti presso l'I.N.P.S., sono stati eliminati entro le date stabi-

lite nel contratto di cessione. Il contratto di cessione può avere efficacia anche da una data anteriore a quella di stipula, comunque successiva al 31 ottobre 1999.

L'I.N.P.S. redige appositi elenchi dei crediti contributivi ceduti da aggiornare a seguito di accertamenti e verifiche da definirsi nel contratto di cessione dei crediti, entro e non oltre il 30 giugno 2000.

L'I.N.P.S. garantisce alla società di cartolarizzazione l'importo nominale minimo dei crediti contributivi ceduti, stabilito con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. Qualora, a seguito dell'aggiornamento degli elenchi, risulti che i crediti contributivi ceduti hanno un valore nominale inferiore al minimo garantito, l'I.N.P.S. cede alla società di cartolarizzazione ulteriori crediti contributivi, anche se maturati negli anni 2000 o 2001, fino al raggiungimento del minimo garantito.

Art. 2.

La cessione dei crediti è effettuata:

a) per un corrispettivo iniziale a titolo definitivo da stabilirsi con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale di importo pari a quello incassato dalla società di cartolarizzazione a seguito del collocamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione, al netto delle commissioni e spese, nonché di una somma di lire 1.000 miliardi da trattenersi a titolo di fondo di liquidità a garanzia del rimborso dei titoli;

b) per un ulteriore corrispettivo dovuto se e nella misura in cui l'importo derivante dalla riscossione dei crediti contributivi ceduti ecceda l'ammontare nominale dei titoli di cui alla lettera *a)* maggiorato degli oneri per interessi ed altri accessori, dei costi connessi all'operazione di cartolarizzazione, delle spese di riscossione e di ogni altro compenso dovuto ai concessionari e delle spese di recupero da corrispondersi all'I.N.P.S., nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 e secondo quanto previsto nella convenzione tra i creditori da stipularsi conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

L'I.N.P.S. può richiedere alla società di cartolarizzazione di anticipare in tutto o in parte, una o più volte, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al punto *b),* ove la società di cartolarizzazione sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di nuovi finanziamenti da stabilirsi con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e a condizione che ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere.

Art. 3.

La società di cartolarizzazione accende un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, nel quale sono versate direttamente dai concessionari ovvero dall'I.N.P.S. le somme rispettivamente riscosse per conto della società di cartolarizzazione a fronte dei crediti contributivi ceduti. Da tale conto sono prelevate di volta in volta le somme occorrenti per il servizio del debito relativo ai titoli emessi e quelle specificate nella convenzione tra i creditori di cui all'art. 2.

Sulla giacenza media del medesimo conto il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde all'inizio di ogni semestre alla società di cartolarizzazione un importo determinato sulla base di un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. Il pagamento degli interessi è posto a carico della unità previsionale di base 7.1.4.1. «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria», capitolo 4560, dello stato di previsione del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Per i servizi inerenti ai crediti contributivi ceduti, resi dall'I.N.P.S. in favore della società di cartolarizzazione, è dovuta una commissione da corrispondersi con cadenza semestrale il cui importo è stabilito con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.

Le somme incassate dall'I.N.P.S. per conto della società di cartolarizzazione a fronte dei crediti contributivi ceduti sono trasferite mensilmente alla società stessa, sull'apposito conto corrente acceso presso la tesoreria centrale. Con periodicità semestrale, l'I.N.P.S. effettua i necessari conguagli.

Art. 4.

Gli impegni accessori richiesti per il buon esito dell'operazione secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, di cui al comma 11 dell'art. 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, sono indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

L'I.N.P.S. assume l'onere degli aggi, commissioni e spese di riscossione e recupero relative ai crediti contributivi ceduti, per la parte eccedente il 2% dei crediti riscossi e recuperati, nonché dell'anticipazione della remunerazione riconosciuta ai concessionari dovuta in applicazione dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

ALLEGATO 1

Elenco degli impegni accessori da assumersi dall'INPS

(a) Impegni di informativa in merito ad eventi che abbiano determinato il venir meno dell'esistenza di qualsiasi credito contributivo ceduto e del relativo importo;

(b) dichiarazioni e garanzie in merito (i) al proprio *status* di ente pubblico con personalità giuridica autonoma, (ii) alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione e (iii) ai propri poteri di stipula del contratto di cessione dei crediti e di assunzione degli obblighi ai sensi dello stesso;

(c) dichiarazioni e garanzie in merito (i) all'adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei crediti e l'assunzione dei connessi obblighi, (ii) alla idoneità del contratto di cessione a trasferire alla Società di cartolarizzazione la titolarità dei crediti contributivi ceduti, (iii) alla capacità, poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscriverà il contratto di cessione per conto dell'INPS, (iv) al fatto che la conclusione del contratto di cessione non confligge con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi all'INPS, al suo patrimonio o ai Crediti contributivi ceduti, (v) alla natura di atto di diritto privato della cessione dei crediti e la non opponibilità riguardo ai propri obblighi ai sensi dello stesso di immunità o privilegi e alla non necessità dell'intervento di terzi nel contratto di cessione dei crediti;

(d) dichiarazioni e garanzie in merito (i) alla veridicità e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel proprio bilancio consuntivo del 1998 e bilancio preventivo del 1999 nonché alla relativa redazione con chiarezza secondo i principi contabili applicabili, (ii) alla conformità di tali bilanci alle norme applicabili e (iii) al mancato sopravvenire, successivamente a tali bilanci, di fatti che possano influire negativamente sulla cessione dei crediti contributivi ceduti ovvero sulla capacità dell'INPS di adempiere ai propri obblighi in relazione alla stessa;

(e) dichiarazioni e garanzie in merito (i) alla completezza, veridicità e correttezza delle informazioni relative ai crediti contributivi ceduti riportate negli elenchi forniti alla Società di cartolarizzazione, (ii) alla legittima titolarità in capo all'INPS e conformità dei crediti contributivi ceduti alla legge, (iii) al rispetto da parte dell'INPS delle disposizioni normative regolamentari applicabili per l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi ceduti, (iv) alla capacità dell'INPS di disporre dei crediti contributivi ceduti in quanto unico titolare autorizzato e all'assenza di precedenti cessioni o vincoli sugli stessi, (v) alla legittimità della riscossione dei crediti contributivi ceduti iscritti a ruolo da parte dei Concessionari e alla capacità di questi ultimi di trasferire alla Società di cartolarizzazione gli incassi ottenuti a fronte degli stessi secondo quanto previsto nelle convenzioni tipo, (vi) a richiedere, su richiesta della Società di

cartolarizzazione, il controllo da parte del Ministero delle Finanze sull'operato dei concessionari, (vii) all'assenza di obblighi di ritenuta o deduzione fiscale sugli importi corrisposti alla Società di cartolarizzazione quali incassi a fronte dei crediti contributivi ceduti, (viii) alla denominazione in Lire od Euro dei crediti contributivi ceduti e dei pagamenti fatti a fronte degli stessi, (ix) alla sussistenza di tutte le autorizzazioni necessarie per la stipula del contratto di cessione e l'esecuzione dello stesso, nonché alla natura privatistica degli obblighi assunti con tale contratto, (x) alla inopponibilità alla Società di cartolarizzazione di immunità o privilegi connessi alla natura di ente pubblico dell'INPS e alla non sussistenza di una facoltà di recesso dell'INPS dal contratto di cessione o di annullamento dello stesso in virtù di tale sua natura, (xi) l'impegno dell'INPS di agire in buona fede nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione avverrà con emissione di titoli sui mercati e (xii) alla piena conoscenza da parte dell'INPS dei meccanismi contrattuali e dell'ordine di priorità previsti per i pagamenti da parte della Società di cartolarizzazione o suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rinvenienti a seguito di incassi o recuperi dei crediti contributivi ceduti;

(f) dichiarazioni e garanzie da parte dell'INPS di attenersi alla normativa in tema di rateazioni e dilazioni vigente alla data del contratto di cessione, e non di apportare modifiche alla stessa, per quanto di sua competenza, senza il consenso scritto della Società di cartolarizzazione, e relativa presa d'atto da parte dell'INPS, precisandosi a tale riguardo che (i) in considerazione dell'avvenuta cessione dei crediti contributivi ceduti, resta esclusa ogni sua prerogativa di esercitare la facoltà di sospendere la riscossione dei crediti contributivi ceduti ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, esclusione di cui l'INPS prende atto, e che (ii) il riferimento alla normativa vigente, contenuto nell'ultimo periodo del comma 3 del citato articolo 13 e nell'impegno da assumersi da parte dell'INPS ai sensi del contratto di cessione, dovrà intendersi effettuato alla normativa vigente alla data di stipula del contratto di cessione;

(g) impegno (i) a non cedere a terzi né a compiere altri atti di disposizione o altri atti costitutivi di diritti, oneri o vincoli sui crediti contributivi ceduti a favore di terzi diversi dalla Società di cartolarizzazione, (ii) a collaborare al fine di dare esecuzione ed attuare gli scopi prefissati dalle parti con la stipula del contratto di cessione anche sottoscrivendo ulteriori atti o documenti che dovessero risultare necessari a tal fine, (iii) ad adoperarsi per consentire o agevolare la riscossione dei crediti contributivi ceduti, (iv) a proseguire l'attività di accertamento dell'esistenza dei crediti contributivi ceduti e a verificare l'accuratezza della documentazione presentata dai contribuenti, (v) a regolare direttamente con i Concessionari le somme relative ai crediti contributivi ceduti riconosciute indebite ai sensi di legge;

(h) impegno ad informare la Società di cartolarizzazione dell'eventuale non correttezza e veridicità delle dichiarazioni e garanzie ad essa rilasciate o di propri inadempimenti, trasmettendo altresì alla stessa, con cadenza semestrale, una

comunicazione circa le verifiche effettuate dall'INPS in merito all'adempimento dei propri obblighi ovvero alla correttezza e veridicità delle proprie dichiarazioni e garanzie;

(i) impegno a tenere indenne la Società di cartolarizzazione da qualunque danno connesso a dichiarazioni e garanzie rese dall'INPS che risultino non corrette e veritiere ovvero all'inadempimento di propri obblighi;

(l) pattuizione di una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di mancato trasferimento da parte dell'INPS alla Società di cartolarizzazione degli incassi dallo stesso ricevuto a fronte dei crediti contributivi ceduti ovvero per inadempienza agli obblighi di pagamento di cui alla successiva lettera (m);

(m) impegno a sostituire i crediti contributivi ceduti con altri crediti contributivi, ovvero a corrispondere alla Società di cartolarizzazione l'importo nominale degli stessi, nell'ipotesi di inesistenza dei crediti contributivi ceduti, accertata anche con provvedimento giudiziale non definitivo ovvero risultante a seguito di pronunce della Corte Costituzionale o di non esigibilità degli stessi per intervenuta prescrizione; la sostituzione sarà ammissibile solo ove non venga alterato il *rating* dei già titoli emessi dalla Società di cartolarizzazione e che l'impegno sopra previsto sarà subordinato (i) alla sussistenza di crediti contributivi ceduti non recuperabili per inesistenza accertata come sopra indicato o per prescrizione per un importo superiore a Lire 1.000 miliardi e (ii) alla necessità per la Società di cartolarizzazione di ottenere nell'immediato tali prestazioni al fine di rispettare il piano di rimborso e di pagamento degli interessi ipotizzato per i titoli e da approvarsi con successivo Decreto Interministeriale;

(n) impegno a corrispondere alla Società di cartolarizzazione un importo pari a quello di eventuali cessioni di crediti effettuate a favore di quest'ultima dal debitore in luogo dell'adempimento, ai sensi di legge, a fronte di crediti contributivi ceduti ovvero di compensazioni opponibili ai sensi di legge a fronte di crediti contributivi ceduti;

(o) impegno a consentire alle modifiche delle Convenzioni tra la Società di cartolarizzazione e i concessionari salvo che vi siano specifiche e motivate ragioni per negare tale consenso;

(p) impegno a iscrivere a ruolo (i) tutti i crediti contributivi ceduti non ancora iscritti e che non formano oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, di dilazione o di regolarizzazione contributiva secondo le tempistiche da definirsi nel contratto di cessione e comunque entro il 30 giugno 2000 nonché (ii) quelli oggetto di dilazione o di regolarizzazione contributiva dopo il terzo mese successivo a quello della scadenza della rata dovuta dal contribuente;

(q) impegno a vigilare sull'attività dei concessionari in relazione ai crediti contributivi ceduti effettuando controlli, ricerche ed ispezioni secondo quanto sarà

definito nel contratto di cessione e comunicando alla Società di cartolarizzazione i risultati dei rendiconti ricevuti dai concessionari;

(r) impegno ad assumere il patrocinio ed a proseguire i giudizi pendenti relativi ai crediti contributivi ceduti con *diligentia quam suis* assumendo anche la difesa tecnica per conto della Società di cartolarizzazione;

(s) impegno a non presentare istanza di fallimento o altri atti che possano comportare la liquidazione o l'avvio di una procedura concorsuale della Società di cartolarizzazione;

(t) impegno a non cedere il contratto di cessione e a riconoscere e collaborare con i mandatari eventualmente incaricati dalla Società di cartolarizzazione;

(u) impegno a sopportare tutti i costi, anche fiscali, connessi con la stipula o esecuzione del contratto di cessione;

(v) impegno a rendersi responsabile, nei confronti della Società di cartolarizzazione, dei collocatori e dei portatori dei titoli emessi dalla Società, della veridicità e completezza delle informazioni fornite dall'INPS o comunque ad esso inerenti contenute nel prospetto informativo che dovrà essere predisposto dalla Società di cartolarizzazione per il collocamento dei titoli e la loro quotazione in Borsa.

99A9456

DECRETO 5 novembre 1999.

Definizione delle caratteristiche dei titoli da emettersi da parte della società di cartolarizzazione, dei termini e delle condizioni della procedura di vendita degli stessi, nonché delle modalità di selezione degli istituti di credito o finanziari che provvederanno al loro collocamento.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, concernente la cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS;

Visti, in particolare, i commi 2 e 5 del predetto art. 13, che prevedono tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati le modalità di gestione della società di cui al comma 5 del medesimo art. 13, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi dello stesso comma 5, i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4 del predetto art. 13;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche dei titoli da emettere da parte della società di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, sono indicate nell'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

Ai fini della definizione dei termini e delle condizioni della procedura di vendita dei titoli di cui all'art. 1, i titoli descritti nell'allegato 1 sono collocati mediante sottoscrizione a fermo, da parte di una o più banche o istituti finanziari italiani o esteri, anche congiuntamente, di comprovata esperienza nel collocamento e nella trattazione sul mercato secondario di titoli emessi da società di cartolarizzazione italiane o estere, individuati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'INPS.

Alle predette banche o istituti finanziari sono inviate lettere di sollecitazione all'offerta; il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, seleziona l'offerta più vantaggiosa con riferimento al prezzo di sottoscrizione a fermo dei titoli, espresso come margine sul tasso *Euribor* a sei mesi, all'importo della commissione e del rimborso spese richiesto per il collocamento, nonché alla documentata esperienza in operazioni analoghe; l'esito di tale selezione viene comunicato all'INPS e alla società di cartolarizzazione.

Art. 3.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla copertura dei rischi connessi alla variabilità del tasso di interesse dei titoli di cui all'art. 1 al fine di consentire il mantenimento del rating previsto per i medesimi e indicato nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

ALLEGATO 1

SERIE 1

Importo:	fino a € 1.550 milioni.
Cedole:	semestrali (31/1 e 31/7), con prima cedola pagabile il 31/7/2000.
Tasso di interesse:	Euribor 6 mesi (Euribor interpolato per il primo periodo interessi) maggiorato di un margine, da determinarsi in prossimità del collocamento.
Natura dei titoli:	titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la società emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorità dei pagamenti che dovrà essere concordato tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
Rimborso:	è previsto un ammortamento obbligatorio semestrale a partire dal 31/1/2001, per un importo pari al capitale disponibile secondo quanto previsto in uno specifico ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
Scadenza stimata:	31/1/2001.
Scadenza legale:	31/1/2002, fermo restando che qualora i titoli non fossero stati integralmente rimborsati entro la data di Scadenza legale, essi continueranno ad essere rimborsati fino al 31/1/2015, decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno per ciò stesso perenti.
Rating atteso:	AAA (Standard & Poor's, Moody's Investors Service, Fitch IBCA e Duff & Phelps Credit Rating Co.).
Quotazione:	successivamente alla data di emissione dei titoli è prevista la quotazione dei medesimi

	presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione Europea.
Rimborso facoltativo:	la società emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) anche a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi che imponga alla società emittente di effettuare nuove ritenute o deduzioni fiscali.
Scadenza anticipata:	qualora si verificassero inadempimenti da parte della società emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, ovvero ancora il capitale rimborsato fosse inferiore ad un importo da concordarsi nel regolamento dei titoli tra la società emittente ed i sottoscrittori il Rappresentante dei portatori dei titoli avrà la facoltà, ovvero l'obbligo se così richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale da rimborsare, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili *pro rata* senza alcuna priorità di rimborso tra i titoli delle tre serie.
Rappresentante dei portatori dei titoli:	una primaria società fiduciaria nominata dai sottoscrittori dei titoli all'atto della sottoscrizione dei medesimi. I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della società emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresì una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione ed alle modalità di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli.
Legge regolatrice:	legge italiana ovvero legge inglese.

Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma ovvero delle corti inglesi in linea con la scelta della legge regolatrice.

SERIE 2

Importo: fino a € 1.550 milioni.

Cedole: semestrali (31/1 e 31/7), con prima cedola pagabile il 31/7/2000.

Tasso di interesse: Euribor 6 mesi (Euribor interpolato per il primo periodo interessi) maggiorato di un margine, da determinarsi all'esito del processo di selezione del sottoscrittore dei titoli.

Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la società emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorità dei pagamenti che dovrà essere concordato tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Rimborso: è previsto un ammortamento obbligatorio semestrale a partire dal 31/1/2002 per un importo pari al capitale disponibile, secondo quanto previsto in uno specifico ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Scadenza stimata: 31/1/2002.

Scadenza legale: 31/1/2004, fermo restando che qualora i titoli non fossero stati integralmente rimborsati entro la data di Scadenza legale, essi continueranno ad essere rimborsati fino al 31/1/2015, decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno per ciò stesso perenti.

Rating atteso:	AAA (Standard & Poor's, Moody's Investors Service, Fitch IBCA e Duff & Phelps Credit Rating Co.).
Quotazione:	successivamente alla data di emissione dei titoli è prevista la quotazione dei medesimi presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione Europea.
Rimborso facoltativo:	la società emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) anche a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi che imponga alla società emittente di effettuare nuove ritenute o deduzioni fiscali.
Scadenza anticipata:	qualora si verificassero inadempimenti da parte della società emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, ovvero ancora il capitale rimborsato fosse inferiore ad un importo da concordarsi nel regolamento dei titoli tra la società emittente ed i sottoscrittori il Rappresentante dei portatori dei titoli avrà la facoltà, ovvero l'obbligo se così richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale da rimborsare, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili *pro rata* senza alcuna priorità di rimborso tra i titoli delle tre serie.
Rappresentante dei portatori dei titoli:	una primaria società fiduciaria nominata dai sottoscrittori dei titoli all'atto della sottoscrizione dei medesimi. I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della società emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresì una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione ed alle modalità di

	funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli.
Legge regolatrice:	legge italiana ovvero legge inglese.
Foro competente:	competenza esclusiva del tribunale di Roma ovvero delle corti inglesi in linea con la scelta della legga regolatrice.

SERIE 3

Importo:	fino a € 1.550 milioni.
Cedole:	semestrali (31/1 e 31/7), con prima cedola pagabile il 31/7/2000.
Tasso di interesse:	Euribor 6 mesi (Euribor interpolato per il primo periodo interessi) maggiorato di un margine, da determinarsi all'esito del processo di selezione del sottoscrittore dei titoli.
Natura dei titoli:	titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la società emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorità dei pagamenti che dovrà essere concordato tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
Rimborso:	è previsto un ammortamento obbligatorio semestrale a partire dal 31/7/2000, per un importo pari al minore tra (a) il capitale disponibile secondo quanto previsto in uno specifico ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, e (b) fino al rimborso dei titoli della Serie 1 e della Serie 2, l'importo che sarà concordato nel regolamento dei titoli tra la società emittente ed i sottoscrittori.
Scadenza stimata:	31/7/2003.

Scadenza legale: 31/1/2008, fermo restando che qualora i titoli non fossero stati integralmente rimborsati entro la data di Scadenza legale, essi continueranno ad essere rimborsati fino al 31/1/2015, decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno per ciò stesso perenti.

Rating atteso: AAA (Standard & Poor's, Moody's Investors Service, Fitch IBCA e Duff & Phelps Credit Rating Co.).

Quotazione: successivamente alla data di emissione dei titoli è prevista la quotazione dei medesimi presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione Europea.

Rimborso facoltativo: la società emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) anche a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi che imponga alla società emittente di effettuare nuove ritenute o deduzioni fiscali.

Scadenza anticipata: qualora si verificassero inadempimenti da parte della società emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, ovvero ancora il capitale rimborsato fosse inferiore ad un importo da concordarsi nel regolamento dei titoli tra la società emittente ed i sottoscrittori il Rappresentante dei portatori dei titoli avrà la facoltà, ovvero l'obbligo se così richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale da rimborsare, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili *pro rata* senza alcuna priorità di rimborso tra i titoli delle tre serie.

Rappresentante dei portatori dei titoli: una primaria società fiduciaria nominata dai sottoscrittori dei titoli all'atto della sottoscrizione dei medesimi. I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei

confronti della società emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresì una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione ed alle modalità di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli.

Legge regolatrice: legge italiana ovvero legge inglese.

Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma ovvero delle corti inglesi in linea con la scelta della legge regolatrice.

99A9457

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Italtransport», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Italtransport», con sede in Roma, costituita con rogito notaio dott. A. Bellagamba in data 18 aprile 1991, repertorio n. 48687, registro società n. 6633/91, tribunale di Roma, BUSC n. 32527/253724.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 ottobre 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A9352

DECRETO 20 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Romana Service», in Albano Laziale.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Romana Service», con sede in Albano Laziale (Roma), costituita con rogito notaio dott. A. Bellagamba in data 30 aprile 1990, repertorio n. 40347, registro società n. 9289, tribunale di Velletri, BUSC n. 31892/24789.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 ottobre 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A9353

DECRETO 20 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Eufronyus», in Cerveteri.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Eufronyus», con sede in Cerveteri, costituita con rogito notaio dott. P. F. Ostini in data 19 dicembre 1990, repertorio n. 13597, registro società n. 481/84, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 28109/202871.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 ottobre 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A9354

DECRETO 20 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «C.R.O.S.S.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «C.R.O.S.S.», con sede in Roma, costituita con rogito notaio dott. E. Savastano, in data 2 febbraio 1990, repertorio n. 19077, registro società n. 2416/90, tribunale di Roma, BUSC n. 31668/246050.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 ottobre 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A9355

DECRETO 20 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Salco», in Ostia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Salco», con sede in Ostia (Roma), costituita con rogito notaio dott. C. Fabro in data 26 ottobre 1984, repertorio n. 15539, registro società n. 8141/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28510/207642.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 ottobre 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A9356

DECRETO 20 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Vita Nostra», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,

in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 21 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Vita Nostra», con sede in Roma, costituita con rogito notaio dott. P. Pomar, in data 27 novembre 1953, repertorio n. 50708, registro società n. 3289, tribunale di Roma, BUSC n. 468/43481.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 ottobre 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A9357

DECRETO 20 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sagittario nono», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,

in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Sagittario nono», con sede in Roma, costituita con rogito notaio dott. S. Gloriani, in data 1° marzo 1956, repertorio n. 12990, registro società n. 819, tribunale di Roma, BUSC n. 1150/545591.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 ottobre 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A9358

DECRETO 20 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Cantemus Domino», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Cantemus Domino», con sede in Roma, costituita con rogito notaio dott. F. Grispini, in data 19 marzo 1983, repertorio n. 47383, registro società n. 2664/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27686/197699.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 ottobre 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A9359

DECRETO 25 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus», in Quarrata.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni conse-cutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Considerazione che ai sensi dell'art. 2544, terzo comma, del codice civile, modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni perdono personalità giuridica e si sciolgono di diritto;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il dcreto del direttore gerale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa Domus, con sede a Quarrata (Pistoia), dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e che non ha alcuna attività da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa Domus a responsabilità limitata, con sede a Quarrata (Pistoia), in via Statale Fiorentina, 634, costituita per rogito notaio dott. Renzo Chiostrini in data 23 dicembre 1948, repertorio n. 2831, registro società n. 957, tribunale di Pistoia, B.U.S.C. n. 216/21224, sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 25 ottobre 1999

p. *Il direttore:* GUARINO

99A9395

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 novembre 1999.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Immobiliare GM2, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Genghini S.p.a.;

Visto il decreto in data 16 ottobre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Immobiliare GM2 quale società collegata alla S.p.a. Genghini;

Visto il proprio provvedimento in data 13 marzo 1998, con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Roma sezione fallimentare il bilancio finale di liquidazione ed il rendiconto della gestione ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare, dandone comunicazione agli interessati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 maggio 1998, n. 100, e su «Il Sole-24 Ore» del 2 maggio 1998;

Vista l'istanza in data 12 ottobre 1999, con il quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata ai suddetti bilancio e rendiconto della gestione, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Immobiliare GM2 e venga autorizzato l'adempimento di tutte le attività attinenti la chiusura tra le quali la cancellazione della società dal registro delle imprese;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto ormai necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 L.F., disporre con proprio provvedimento la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Immobiliare GM2, con sede legale in Roma, via Valadier, 37/B.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura, tra le quali, la richiesta di cancellazione della S.p.a. Immobiliare GM2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
GUGLIELMINI

99A9437

DECRETO 4 novembre 1999.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. Metal Cans, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 6 agosto 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis;

Visto il decreto in data 20 gennaio 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Metal Cans di Gaetano Trapani quale società collegata alla S.a.s. Helène Curtis Cosmesis;

Visto il proprio provvedimento in data 14 aprile 1999, con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Milano il bilancio finale di liquidazione ed il rendiconto della gestione ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare, dandone comunicazione agli interessati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1999 n. 177, e su «Il Sole-24 Ore» del 30 luglio 1999;

Vista l'istanza in data 21 settembre 1999, con il quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata ai suddetti bilancio e rendiconto della gestione, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.a.s. Metal Cans di Gaetano Trapani e venga autorizzato l'adempimento di tutte le attività attinenti la chiusura tra le quali la cancellazione della società dal registro delle imprese;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto ormai necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 L.F., disporre con proprio provvedimento la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. Metal Cans di Gaetano Trapani, con sede legale in Milano, via Giuseppe Frua n. 18.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura, tra le quali, la richiesta di cancellazione della S.a.s. Metal Cans di Gaetani Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
GUGLIELMINI

99A9438

DECRETO 4 novembre 1999.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Rometra, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 6 agosto 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis;

Visto il decreto in data 29 novembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Rometra quale società collegata alla S.a.s. Helène Curtis Cosmesis;

Visto il proprio provvedimento in data 14 aprile 1999, con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Milano il bilancio finale di liquidazione ed il rendiconto della gestione ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare, dandone comunicazione agli interessati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1999 n. 177, e su «Il Sole-24 Ore» del 30 luglio 1999;

Vista l'istanza in data 21 settembre 1999, con il quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata ai suddetti bilancio e rendiconto della gestione, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Rometra e venga autorizzato l'adempimento di tutte le attività attinenti la chiusura tra le quali la cancellazione della società dal registro delle imprese;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto ormai necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 L.F., disporre con proprio provvedimento la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Rometra, con sede legale in Milano, via Giuseppe Frua n. 18.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura, tra le quali, la richiesta di cancellazione della S.p.a. Rometra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 4 novembre 1999

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
GUGLIELMINI

99A9439

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 novembre 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «puericultrice».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Puericultrice» conseguito in Belgio dalla sig.ra Di Lauro Graziella;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Puericultrice» conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 2 luglio 1999;

Decreta:

Il titolo di studio «Puericultrice» conseguito in Belgio in data 30 giugno 1981, dalla sig.ra Di Lauro Graziella nata a Haine-Saint-Paul il 16 febbraio 1963 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Puericultrice» ai sensi del dcreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

99A9396

DECRETO 25 ottobre 1999.

Attribuzione di un numero nazionale di identificazione al medicinale per uso veterinario «Serinucoli».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 22 luglio 1993, (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Vista la decisione della Commissione europea n. C (99) 878 del 29 marzo 1999 ed i relativi allegati, notificati alla Repubblica italiana il 27 aprile 1999, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Serinucoli» della ditta Biokema, Anstalt - Aeulestrasse 38 - 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, rilasciata secondo la procedura europea centralizzata;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Ritenuto necessario attribuire al medicinale veterinario di cui trattasi un numero nazionale di identificazione, nonché precisare il regime di dispensazione per la vendita in Italia del vaccino in questione;

Decreta:

Art. 1.

Al medicinale per uso veterinario SERINUCOLI già inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/2/99/011/001 - un flacone di vetro da 60 ml uso orale viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

un flacone di vetro da 60 ml uso orale, A.I.C. n. 102876012.

Art. 2.

La vendita del medicinale per uso veterinario di cui trattasi potrà essere effettuata solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Art. 3.

Nell'allegato al presente decreto è riportata la decisione della Commissione europea relativa al medicinale veterinario «Serinucoli».

Roma, 25 ottobre 1999

Il direttore generale: MARABELLI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29-03-1999

recante autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario

"SERINUCOLI - immunoglobulina G contro l'adesina E. coli F5 (K99)"

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali[1], in particolare l'articolo 32, paragrafi 1 e 2,

vista la domanda presentata da Biokeman Anstalt, il 3 giugno 1997, in virtù dell'articolo 4 del regolamento succitato, per il medicinale: "SERINUCOLI - immunoglobulina G contro l'adesina E. coli F5 (K99)",

visto il parere dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, formulato dal comitato per i medicinali veterinari, il 9 dicembre 1998;

considerando che il medicinale "SERINUCOLI - immunoglobulina G contro l'adesina E. coli F5 (K99)" è conforme alle prescrizioni delle direttive del Consiglio 81/851/CEE[2] e 81/852/CEE[3], modificate da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE[4];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente dei medicinali per uso veterinario;

---

[1] GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.
[2] GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.
[3] GU L 317 del 6.11.1981, pag. 16.
[4] GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si rilascia al medicinale: "SERINUCOLI - immunoglobulina G contro l'adesina E. coli F5 (K99)", le cui caratteristiche sono riassunte nell'allegato I della presente decisione, l'autorizzazione di immissione in commercio prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2309/93.
Il medicinale viene inserito nel registro comunitario dei medicinali con il numero

EU/2/99/011/001 SERINUCOLI - $\geq$2,8 $\log_{10}$/ml - soluzione orale - 1x flacone farmaceutico di vetro da 60 ml - uso orale

Articolo 2

L'autorizzazione di immissione in commercio relativa al medicinale di cui all'articolo 1 è subordinata al rispetto del complesso delle condizioni, segnatamente di fabbricazione e/o di importazione, di controllo e di distribuzione, di cui all'allegato II.

Articolo 3

L'etichettatura e il foglietto illustrativo del medicinale di cui all'articolo 1, devono essere conformi alle indicazioni dell'allegato III.

Articolo 4

L'autorizzazione ha una validità di cinque anni dalla data di notificazione della presente decisione ed è rinnovabile alle condizioni previste dall'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

Articolo 5

Biokeman Anstalt, Aeulestrasse 38, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 29-03-1999

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK
Membro della Commissione

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Serinucoli soluzione orale

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

2.1 Principio attivo

Lattosiero bovino concentrato contenente imunoglobuline G specifiche contro E. coli fattore d'adesione F5 (K99) ≥2,8* log_{10}/ml.
* metodo di microagglutinazione

2.2 Eccipiente la cui conoscenza è essenziale per la corretta somministrazione del prodotto

Parabeni ≤1,0 mg/ml

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione orale

4. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Il prodotto integra le proprietà protettive del colostro normale contro E. coli fattore d'adesione F5 (K99).

5. PARTICOLARI DI NATURA CLINICA

5.1 Specie di destinazione

Vitelli neonati entro le prime 12 ore di vita.

5.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando la specie di destinazione

Riduzione della mortalità causata da enterotossicosi associata a E. coli fattore d'adesione F5 (K99) durante i primi giorni di vita e supplemento del colostro materno.

5.3 Controindicazioni

Non si conoscono controindicazioni.

5.4 Effetti indesiderati

Non si conoscono effetti indesiderati.

5.5 Speciali precauzioni d'impiego

Questo prodotto puo contenere anticorpi contro il pestivirus BVD.

5.6 Utilizzazione durante la gravidanza e l'allattamento

Il prodotto non è destinato all'utilizzazione durante la gravidanza e l'allattamento.

5.7 Interazioni con altri medicinali veterinari ed altri tipi d'interazione

Nessuno studio è stato realizzato.

5.8 Posologia e modalità di somministrazione

Somministrazione orale di 60 ml prima possibile, di preferenza nelle prime 4 ore, ma non al di là delle prime 12 ore di vita. Somministrare il prodotto da solo o diluendolo nel latte o in un suo sostituente nelle prime 12 ore di vita del vitello, quando esso è recettivo. Se il vitello si dimostra riluttante, il prodotto puo essere somministratto con una siringa ordinaria inserita nel cavo orale dell'animale.
Oltre al prodotto, il vitello deve ricevere anche colostro normale.
In assenza d'informazioni che dimostrano specificamente l'innocuità di piú di una somministrazione, è raccomandato che il prodotto sia somministrato una volta sola ai vitelli.

5.9 Sovradosaggio

Ipertermia e aumento del ritmo respiratorio, in forma transitoria sono stati osservati nel caso di somministrazione di una dose doppia.

5.10 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

La specialità è prodotta a partire dal colostro raccolto da vacche mantenute in normali condizioni di campo. Così, oltre ad anticorpi anti E. coli F5 (K99), contiene anche anticorpi contro altri organismi dovuti alla vaccinazione e/o all'esposizione delle vacche donatrici ad altri organismi presenti nell'ambiente di allevamento. Questo deve essere tenuto in considerazione quando si programma un piano di vaccinazione nei vitelli che hanno ricevuto Serinucoli.

5.11 Tempo di sospensione

Zero giorni

5.12 Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Nessuna

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Incompatibilità

In assenza di studi di incompatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere mescolato con altri medicinali.

6.2 Periodo di validità, anche dopo la ricostituzione del prodotto e dopo la prima apertura del recipiente che lo contiene

21 mesi

6.3 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare tra 2°C e 8°C.
Mantenere il recipiente nel suo confezionamento esterno.
Non congelare.

6.4 Natura e contenuto della confezione

Flaconi di vetro farmaceutico tipo III da 60 ml.

6.5 Se necessarie, precauzioni particolari da prendere per l'eliminazione del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivati da tale medicinale

Ogni prodotto non utilizzato o materiale residuo dovrebbe essere eliminato in accordo con le disposizioni nazionali.

6.6 Condizioni o restrizioni riguardanti approvigionamento ed utilizzazione

L'importazione, la vendita, l'approvigionamento e/o l'impiego del prodotto è/o puo essere proibito in alcuni Stati membri nella totalità o parte del loro territorio in conformità alla politica Nazionale riguardante la sanità animale. Chi intenda importare, vendere, approvigionarsi e/o utilizzare il prodotto deve consultare l'Autorità Competente dello Stato membro pertinente sulla politica di sanità animale corrente, prima dell'importazione, della vendita, dell'approvigionamento e/o dell'utilizzazione.

7. NOME ED INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL' IMMISSIONE IN COMMERCIO

Biokema Anstalt,
Aeulestrasse 38,
9490 Vaduz,
Fürstentum Liechtenstein.

8. NUMERO(I) DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

[lasciare in bianco]

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

[lasciare in bianco]

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

[lasciare in bianco]

ALLEGATO II

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DELL'IMPORTAZIONE E DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE

Produttore responsabile dell'importazione e del rilascio dei lotti di fabbricazione nello Spazio economico europeo

Merial Laboratoire de Gerland
Av. Marcel Mérieux 254
69342 Lyon Cedex 07
Francia

Autorizzazione alla produzione rilasciata il 26 aprile 1996 dal ministero dell'Agricoltura e della Pesca, Francia.

B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Medicinale veterinario soggetto a prescrizione.

C. DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O UTILIZZAZIONE

In conformità dell'articolo 4 della direttiva 90/677/CEE[1] del Consiglio, uno Stato membro vieta o può vietare l'importazione, la vendita, la fornitura e/o l'impiego di Serinucoli su tutto il suo territorio ovvero su parte di esso qualora si accerti che:

a) la somministrazione del prodotto in questione agli animali interferisce con l'attuazione di un programma nazionale volto a diagnosticare, controllare o sradicare una zoonosi, ovvero creerebbe difficoltà nella certificazione dell'assenza di contaminazione degli animali vivi o degli alimenti o di altri prodotti ottenuti dagli animali trattati;

b) la malattia da cui il prodotto dovrebbe conferire l'immunità risulti sostanzialmente assente dal territorio in questione.

D. INDICAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI RESIDUI (LMR) CHE POSSONO ESSERE ACCETTATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2377/90 DEL CONSIGLIO

Allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Cloruro di calcio[2]	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cloruro di sodio[3]		
Acido lattico[4]		
Idrossido di sodio[5]		
Idrossibenzoato di metile di sodio[6]		
Idrossibenzoato di propile di sodio[7]		
Propionato di sodio[8]		
Acido propionico[9]		

[1] Direttiva 90/677/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica (GU L 373 del 31.12.1990).

[2] GU L 110 del 17.5.1995.
[3] GU L 272 del 25.10.1996.
[4] GU L 108 del 29.4.1994.
[5] GU L 272 del 25.10.1996.
[6] GU L 272 del 25.10.1996.
[7] GU L 272 del 25.10.1996.
[8] GU L 272 del 25.10.1996.
[9] GU L 272 del 25.10.1996.

ALLEGATO III

ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

A. ETICHETTATURA

INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO O IN SUA ASSENZA SUL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Serinucoli soluzione orale

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI

Lattosiero bovino concentrato contenente imunoglobuline G specifiche contro E. coli fattore d'adesione F5 (K99) ≥2.8 log_{10}/ml.

Parabeni ≤1.0 mg/ml

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione orale

4. CONFEZIONI

60 ml.

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Vitelli neonati entro le prime 12 ore di vita.

6. INDICAZIONE

Riduzione della mortalità causata da enterotossicosi associata a E. coli fattore d'adesione F5 (K99) durante i primi giorni di vita e supplemento del colostro materno.

7. MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Somministrazione orale di 60 ml prima possibile, di preferenza nelle prime 4 ore, ma non al di là delle prime 12 ore di vita.

8. TEMPO DI SOSPENSIONE

Zero giorni

9. SE NECESSARIE, ALTRE AVVERTENZE SPECIALEI

La vendita, l'approvigionamento e/o l'utilizzazione del prodotto è/o puo essere proibito in alcuni Stati membri o parte di Stati membri. Vedere Foglio illustrativo per informazioni complementari e per avvertenze speciali.

10. DATA DI SCADENZA

{mese/anno}

11. CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE PARTICOLARI

Conservare tra 2°C e 8°C.
Mantenere il recipiente nel suo confezionamento esterno.
Non congelare.

12. SE NECESSARIE, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER L'ELIMINAZIONE DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO E DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE

Ogni prodotto non utilizzato o materiale residuo dovrebbe essere eliminato in accordo con le disposizioni nazionali.

13. LA SCRITTA "SOLAMENTE PER UTILIZZAZIONE VETERINARIA"

Solamente per utilizzazione veterinaria.

14. LA SCRITTA "CONSERVARE FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI"

Conservare fuori della portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Biokema Anstalt,
Aeulestrasse 38,
9490 Vaduz,
Fürstentum Liechtenstein.

Merial Laboratoire de Gerland
Av. Marcel Mérieux 254
69342 Lyon Cedex 07
Francia

16. NUMERO(I) DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

[lasciare in bianco]

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

18. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Medicinale veterinario soggetto a prescrizione

B. FOGLIO ILLUSTRATIVO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Serinucoli soluzione orale

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI

Lattosiero bovino concentrato contenente imunoglobuline G specifiche contro E. coli fattore d'adesione F5 (K99) ≥2.8* $\log_{10}$/ml.
* metodo di microagglutinazione
Parabeni ≤1.0 mg/ml

3. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIFFERENTE

Biokema Anstalt,
Aeulestrasse 38,
9490 Vaduz,
Fürstentum Liechtenstein.

Merial Laboratoire de Gerland
Av. Marcel Mérieux 254
69342 Lyon Cedex 07
Francia

4. SPECIE DI DESTINAZIONE

Vitelli neonati entro le prime 12 ore di vita.

5. INDICAZIONE

Riduzione della mortalità causata da enterotossicosi associata a E. coli fattore d'adesione F5 (K99) durante i primi giorni di vita e supplemento del colostro materno.

6. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE

60 ml (1 recipiente) per ogni vitello neonato sotto 12 ore di vita.

7. MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Somministrazione orale di 60 ml prima possibile, di preferenza nelle prime 4 ore, ma non al di là delle prime 12 ore di vita.

8. INDICAZIONI PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Somministrare il prodotto da solo o diluendolo nel latte o in un suo sostituente nelle prime 12 ore di vita del vitello, quando esso è recettivo. Se il vitello si dimostra riluttante, il prodotto puo essere somministratto con una siringa ordinaria inserita nel cavo orale dell'animale.
Oltre al prodotto, il vitello deve ricevere anche colostro normale.
In assenza d'informazioni che dimostrano specificamente l'innocuità di piú di una somministrazione, è raccomandato che il prodotto sia somministrato una volta sola ai vitelli.

9. CONTROINDICAZIONI

Non si conoscono controindicazioni.

10. EFFETTI INDESIDERATI

Non si conoscono effetti indesiderati.

11. TEMPO DI SOSPENSIONE

Zero giorni

12. CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare tra 2°C e 8°C.
Mantenere il recipiente nel suo confezionamento esterno.
Non congelare.

13. ALTRE AVVERTENZE SPECIALI

Questo prodotto può contenere anticorpi contro il pestivirus BVD. Il prodotto non è destinato all'utilizzazione durante la gravidanza e l'allattamento. La specialità è prodotta a partire dal colostro raccolto da vacche mantenute in normali condizioni di campo. Cosí, oltre ad anticorpi anti E. coli F5 (K99), contiene anche anticorpi contro altri organismi dovuti alla vaccinazione e/o all'esposizione delle vacche donatrici ad altri organismi presenti nell'ambiente di allevamento. Questo deve essere tenuto in considerazione quando si programma un piano di vaccinazione nei vitelli che hanno ricevuto Serinucoli.
Ipertermia e aumento del ritmo respiratorio, in forma transitoria sono stati osservati nel caso di somministrazione di una dose doppia.
In assenza di studi di incompatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere mescolato con altri medicinali.
L'importazione, la vendita, l'approvigionamento e/o l'impiego del prodotto è/o puo essere proibito in alcuni Stati membri nella totalità o parte del loro territorio in conformità alla politica Nazionale riguardante la sanità animale. Chi intenda importare, vendere, approvigionarsi e/o utilizzare il prodotto deve consultare l'Autorità Competente dello Stato membro pertinente sulla politica di sanità animale corrente, prima dell'importazione, della vendita, dell'approvigionamento e/o dell'utilizzazione.

14. SE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI PER L'ELIMINAZIONE DEL MEDICINALE NON UTILIZZATO E DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE

Ogni prodotto non utilizzato o materiale residuo dovrebbe essere eliminato in accordo con le disposizioni nazionali.

15. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

[lasciare in bianco]

16. ALTRE INFORMAZIONI

Il prodotto integra le proprietà protettive del colostro normale contro E. coli fattore d'adesione F5 (K99).
Per ulteriori informazioni sul prodotto, si prega di contattare il rappresentate locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Belgique/België/Belgien
FENDIGO SA
Rue des Sicambres 2, 1040 BRUXELLES
02 734 46 90

Danmark
MERIAL NORDEN A/S
Gladsaxevej 378, 2860 SØBORG
39 66 80 66

Deutschland
MERIAL GmbH
Am Söldnermoos 6
D-85399 HALLBERGMOOS
0811 95 93 101

Ελλάδα
P.N. Gerolymatos S.A.
13 Asklipiou str
145 65 KRYONERI ATTIKA
018 16 19 07

España
MERIAL Laboratorios SA
C/Tarragona n°161
08014 BARCELONA
93 29 28 383

France
MERIAL
29 avenue Tony Garnier
69007 LYON
04 72 72 30 00

Ireland
MERIAL Ltd
Adelaide Court
Adelaide Road
DUBLIN
01 45 25 477

Italia
MERIAL ITALIA Spa
Piazza Pio XI, 1
20123 MILANO
02 72 25 51

Luxembourg/Luxemburg
MERIAL BELGIUM
243 Bd Sylvain Dupuis, 1070 BRUXELLES
+32 2 529 45 11

Nederland
MERIAL B.V.
Postbus 338, Bovenkerkerweg 6-8,
1185 AH AMSTELVEEN
020 547 39 33

Österreich
SERO MÉRIEUX
Richard Strauss Strasse 33
A 1230 VIENNA
0222 610 47

Portugal
MERIAL Portuguesa LTDA
Rua Francisco Metrass, 107
1350 LISBOA
01 3814700

Suomi
VETER AB
Klockarvägen 114
S-15161 SÖDERTÄLJE
+46 8 55 06 04 55

Sverige
VETER AB
Klockarvägen 114
S-15161 SÖDERTÄLJE
08 55 06 04 55

United Kingdom
MERIAL Ltd
Sandringham House
Harlow Business Park
ESSEX CM 19 5TG
01279 77 58 58

99A9286

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 20 ottobre 1999.

Direttiva concernente la facoltà di recesso nei contratti di fornitura annuali, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici. (Deliberazione n. 158/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 ottobre 1999;

Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), in base al disposto dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), è investita di funzioni di regolazione dei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas, al fine di garantire, tra l'altro, la «promozione della concorrenza e dell'efficienza»;

alcuni utenti hanno segnalato all'Autorità che nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici a clienti vincolati stipulati dalle imprese distributrici, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), non è riconosciuta la facoltà di recesso, essendo esclusivamente prevista la proroga di diritto per un ulteriore periodo di un anno qualora il cliente non dia disdetta con raccomandata almeno due mesi prima di ogni scadenza;

taluni degli utenti di cui al precedente alinea, hanno inviato all'Autorità copia di proposte contrattuali agli stessi presentate dall'Enel S.p.a. - Divisione distribuzione a seguito della disdetta, comunicata successivamente all'acquisizione della qualifica di cliente idoneo, di un contratto di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici e a fronte della richiesta di un nuovo contratto per il periodo compreso tra la data di scadenza del contratto originario e la data di stipula di un contratto sul libero mercato;

dalle proposte contrattuali di cui al precedente alinea risulta che:

a) per quanto concerne i corrispettivi di potenza, l'Enel S.p.a. ritiene applicabile il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 settembre 1979, n. 36, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 25 settembre 1979, ed in particolare di quanto disposto al capitolo I, lettera A, paragrafo 11, recante tariffe per forniture ricorrenti di durata inferiore ad un anno;

b) per quanto concerne i corrispettivi per l'energia, l'Enel S.p.a. propone l'applicazione di una tariffa non multioraria a utenze soggette a tariffa multioraria, ciò che comporta un significativo incremento dei costi per il cliente;

Visti:

la legge n. 481/1995, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettere *h)* e *m);*

il decreto legislativo n. 79/1999 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 1998, n. 120/98, recante direttive concernenti l'erogazione del servizio elettrico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *h),* della legge 14 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 1° ottobre 1998, con la quale l'Autorità ha disposto l'inserimento nei contratti pluriennali di fornitura, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici a clienti vincolati, di una clausola che riconosca al cliente la facoltà di recesso unilaterale, con onere di preavviso non superiore a sei mesi, nel caso in cui detto cliente acquisisca la qualifica di cliente idoneo;

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99 (di seguito: deliberazione n. 13/99), recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento e di alcuni servizi di rete, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999;

la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 1999, n. 78/99, recante definizione di alcune clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999, con la quale l'Autorità ha disposto l'inserimento nei contratti bilaterali, ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di una clausola che riconosca al cliente la facoltà di recesso con onere di preavviso non superiore a sei mesi;

la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, recante definizione delle modalità di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999;

Considerato che:

le segnalazioni di cui in premessa, unitamente alla documentazione acquisita dall'Autorità, evidenziano il permanere di profili di natura tariffaria e contrattuale che, non giustificati da esigenze di tutela di interessi generali afferenti il funzionamento del sistema elettrico, costituiscono un obiettivo ostacolo al processo di liberalizzazione avviato dal decreto legislativo n. 79/1999;

l'attivazione di una fornitura di energia elettrica è subordinata alla preventiva verifica, da parte del

gestore della rete a cui è allacciato il cliente idoneo, della compatibilità della richiesta di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 13/99;

le imprese distributrici, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri;

Ritenuta la necessità di riconoscere, al fine di eliminare situazioni di fatto o di diritto tali da creare ostacoli all'effettiva apertura del mercato elettrico come prevista dal decreto legislativo n. 79/1999, la facoltà di recesso unilaterale anche nei contratti di fornitura di energia elettrica di durata annuale ai clienti che acquisiscano la qualifica di cliente idoneo, ovvero possano indirettamente beneficiare del riconoscimento di detta qualifica ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo n. 79/1999;

Delibera:

Art. 1.

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica ai contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti finali dalle imprese distributrici di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Art. 2.

Facoltà di recesso da contratti di fornitura annuali ad esecuzione continuata, di servizi elettrici

2.1 Nei contratti di cui al precedente art. 1 viene riconosciuta al cliente finale la facoltà di recesso unilaterale, con onere di preavviso non superiore ad un mese, qualora il medesimo cliente finale:

a) abbia acquisito la qualifica di cliente idoneo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 giugno 1999, n. 91/99;

b) partecipi ad un consorzio, ovvero assuma una partecipazione in una società consortile, che abbia acquisito la qualifica di cliente idoneo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 giugno 1999, n. 91/99;

c) limitatamente alle persone giuridiche, faccia parte di gruppi di imprese che abbiano acquisito la qualifica di cliente idoneo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 giugno 1999, n. 91/99.

2.2 La facoltà di cui al comma 2.1 può essere esercitata limitatamente ai siti di consumo rilevanti per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 giugno 1999, n. 91/99.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente direttiva viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Milano, 20 ottobre 1999

Il presidente: RANCI

99A9334

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1999), **coordinato con la legge di conversione 9 novembre 1999, n. 405** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 16), **recante: «Disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1999 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, si applicano anche all'arresto temporaneo dell'attività di pesca effettuato dalle navi iscritte nei

compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50.500 milioni, si provvede: *a)* quanto a lire 25.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE» di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, *intendendosi corrispondentemente ridotta, per il 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come ripartita dalla tabella F della legge 23 dicembre 1998, n. 449;* b) *quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; c)* quanto a lire 9.500 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249. Il cofinanziamento comunitario della misura di arresto temporaneo delle attività di pesca viene versato in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. È istituita, per l'anno 1999 e nel limite massimo di spesa di lire 12.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, attuate in forma volontaria per compartimento marittimo, disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole secondo un piano articolato, in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale.

2. L'interruzione tecnica comporta il divieto di pesca nelle acque del compartimento anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi. In caso di inosservanza del divieto è disposta la sospensione della licenza per un periodo di trenta giorni.

3. I criteri e le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-bis.

1. *Ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, è concessa, a parziale copertura delle perdite, e per tutta la durata del fermo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, come prorogato dall'articolo 1, una indennità fino ad un massimo di L. 200.000 giornaliere, per sei giorni alla settimana.*

2. *Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede entro il 30 novembre 1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al riparto dei fondi di cui al comma 4 tra le regioni adriatiche, individuate in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.*

3. *Le regioni di cui al comma 2 provvederanno con proprio atto a stabilire le modalità e l'entità della misura della provvidenza e della relativa erogazione.*

4. *Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, intendendosi corrispondentemente ridotta per il 1999 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Tali risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1999.*

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A9458

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 28 ottobre 1999:

Sylos Calò Giuseppe, notaio residente nel comune di Locorotondo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Mola di Bari stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Memeo Silvio, notaio residente nel comune di Terlizzi, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Palo del Colle, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione;

Rotondo Alberto, notaio residente nel comune di Desenzano del Garda, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Leno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Tamburino Alfredo, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Zafferana Etnea, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Caprile Franco, notaio residente nel comune di Savignone, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

Bechini Ugo, notaio residente nel comune di Lavagna,distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

Caiazzo Raffaella, notaio residente nel comune di Sant'Antimo, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Del Balzo Alessandra, notaio residente nel comune di Casoria, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

De Vivo Claudio, notaio residente nel comune di Roccarainola, distretto notarile di Napoli (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Giugliano in Campania, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Fontecchia Andrea, notaio residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Albano Laziale, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Ruggiero Carla, notaio residente nel comune di Pagani, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Nocera Inferiore, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Grassi Silverio, notaio residente nel comune di Mantova, è trasferito nel comune di Verona, con l'anzidetta condizione.

Con decreto dirigenziale 3 novembre 1999:

Lesandrelli Francesco notaio residente nel comune di Ghedi, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Saggio Carlo, notaio residente nel comune di Castiglione di Sicilia, distretto notarile di Catania, (sede notarile soppressa), è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Magnano San Lio Emanuele, notaio residente nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Spina Alberto, notaio residente nel comune di Agira, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Mancuso Rocco, notaio residente nel comune di Vernole, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Lecce, con l'anzidetta condizione;

Boga Renato, notaio residente nel comune di Mozzate, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Tradate, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Santomauro Pasquale, notaio residente nel comune di Oderzo, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Villorba, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Laterza Vitantonio, notaio residente nel comune di Treviso, è trasferito nel comune di Montebelluna, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

99A9398-99A9397

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, firmato a Lubiana il 4 febbraio 1998.

Il giorno 22 settembre 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, firmato a Lubiana il 4 febbraio 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 giugno 1999, n. 203, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1999.

In conformità all'art. 11, l'accordo è entrato in vigore il giorno 22 settembre 1999.

99A9400

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Davoli

Con il decreto interministeriale n. 1747/Sc del 23 aprile 1999, del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo, di concerto con il Ministero delle finanze - Direzione centrale del demanio, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1999, registro n. 2 lavori pubblici, foglio n. 297, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno e porzione di fabbricato su di esso insistente, della superficie di mq 148 circa, distinto in catasto del comune di Davoli (Catanzaro) al foglio n. 7, particella n. 794, ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:2000, predisposto in data 29 marzo 1989 dall'Ufficio tecnico erariale di Catanzaro e che fa parte integrante del citato decreto.

99A9364

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 novembre 1999

Dollaro USA	1,0405
Yen giapponese	110,36
Dracma greca	328,25
Corona danese	7,4350
Corona svedese	8,6705
Sterlina	0,64120
Corona norvegese	8,2280
Corona ceca	36,550
Lira cipriota	0,57800
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,16
Zloty polacco	4,3938
Tallero sloveno	196,9520
Franco svizzero	1,6100
Dollaro canadese	1,5260
Dollaro australiano	1,6262
Dollaro neozelandese	2,0372
Rand sudafricano	6,3741

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A9459

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Analisi aziendali S.r.l.», in Messina.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1999, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la società «Analisi aziendali S.r.l.», con sede legale in Messina, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

99A9399

Revoca del collegio dei commissari liquidatori della società fiduciaria Fidelta S.p.a., in Alessandria, in liquidazione coatta amministrativa e società collegate.

A decorrere dalla data del decreto ministeriale 28 ottobre 1999 il collegio dei commissari liquidatori delle società «Fidelta S.p.a.», «Immobiliare Pacto 81 S.p.a.», «S.I.G.I. - Società italiana gestione investimenti S.p.a.», «Fidelta servizi finanziari S.p.a.», «Mediolanum sporting S.p.a.», «Albergo residence S. Michele S.r.l»., tutte con sede in Alessandria ed assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, composto dai signori:

dott. Giachino Giuseppe, nato a Fossano il 14 settembre 1943;

dott. Albano Gianluigi, nato a Bari il 12 marzo 1961;

avv. Alvigini Giuseppe, nato a Tortona il 29 giugno 1935,

è revocato.

Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società suindicate è preposto, quale unico commissario liquidatore, il rag. Guido Vella, con studio in Genova, via S. Luca, 4.

99A9381

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di La Maddalena

Con decreto interministeriale n. 1007 in data 19 ottobre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo difesa marina, a quella dei beni patrimoniali dello Stato degli immobili demaniali in località «La Ricciolina» distinti in catasto del comune censuario di La Maddalena (Sassari) al foglio di mappa 15, mappali numeri 17, 54 e 478, per una superficie complessiva di mq 19.438.

99A9316

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione delle denominazioni: «Pomme de Terre de l'Île de Ré», «Montese de Toledo», «Anona da Madeira», «Queijo Mestiço de Tolosa», «Haricot Tarbais», «Miel de Corse», «Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence», «Skånsk spettkaka», «Riz de Camargue», «Meißner Fummel», «Canard à foie gras du Sud-Ouest» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Si comunica che sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea domande di registrazione relative a richieste di alcuni Paesi comunitari, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per le sottoelencate denominazioni:

«Pomme de Terre de l'Île de Ré»;

«Montese de Toledo»;

«Anona da Madeira»;

«Queijo Mestiço de Tolosa»;

«Haricot Tarbais»;

«Miel de Corse»;

«Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence»;

«Skånsk spettkaka»;

«Riz de Camargue»;

«Meißner Fummel»;

«Canard à foie gras du Sud-Ouest».

Conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'art. 7 del predetto regolamento, si comunica che la domanda e la relativa documentazione sono depositate presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali ex Div. VI - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, a disposizione di tutti gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione e trarne copia, ai seni della legge n. 241/1990 e successive modifiche, e formulare eventuali osservazioni.

99A9336

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 27109 del 4 ottobre 1999 è autorizzata, per il periodo dal 23 febbraio 1999 al 22 febbraio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.B.A.S. di Mario De Bernardi e C., con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Vanzaghello (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 34 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.B.A.S. di Mario De Bernardi e C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27110 del 4 ottobre 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, con sede in Bagheria (Palermo) e unità di Messina e Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 161 unità, su un organico complessivo di 257 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27111 del 4 ottobre 1999 è autorizzata, per il periodo dal 6 settembre 1999 al 5 settembre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cassera, con sede in Milano e unità di Bergamo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 58 unità, su un organico complessivo di 100 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cassera, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27112 del 4 ottobre 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Stefano, con sede in Bagheria (Palermo) e unità di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 64 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Stefano, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27113 del 4 ottobre 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1999 al 31 luglio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comeas International, con sede in Roma e unità di Brindisi e Lecce, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima

dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 58 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comeas Internazional, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 27114 del 4 ottobre 1999 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 30 aprile 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. File, con sede in Lecco e unità di Lecco, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 36 unità, su un organico complessivo di 352 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. File, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

99A9182

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 27098 del 4 ottobre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gig distribuzione, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Bologna, per un massimo di 5 dipendenti, Firenze, per un massimo di 27 dipendenti, Padova, per un massimo di 1 dipendente, Roma, per un massimo di 6 dipendenti, Torino, per un massimo di 5 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1999 al 2 novembre 1999.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta, è prorogata dal 3 novembre 1999 al 2 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27099 del 4 ottobre 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 14 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grandi magazzini Vagnino, con sede in Torino e unità di Torino (sede amministrativa e 3 negozi), per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1998 con decorrenza 4 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27100 del 4 ottobre 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 7 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Avenza Fashion, con sede in Prato e unità di Avenza di Carrara (Massa Carrara), per un massimo di 60 dipendenti, dal 23 maggio 1999 al 22 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1999 con decorrenza 23 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27101 del 4 ottobre 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 8 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo energia, con sede in Genova e unità di Genova, per un massimo di 210 dipendenti, Legnano (Milano), per un massimo di 285 dipendenti, per il periodo dal 29 luglio 1998 al 28 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1998 con decorrenza 29 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27102 del 4 ottobre 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 29 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olmo Motors, con sede in Bergamo e unità di Caronno Pertusella (Varese), per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1999 con decorrenza 1° agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27103 del 4 ottobre 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 24 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leggiuno, con sede in Leggiuno (Varese) e unità di Leggiuno (Varese), per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 4 luglio 1999 al 3 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1999 con decorrenza 4 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27104 del 4 ottobre 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 13 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morando, con sede in Torino e unità di Asti, per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 2 maggio 1999 al 1° novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999 con decorrenza 2 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27105 del 4 ottobre 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 8 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PIM - Pubblicità italiana multimedia, con sede in Milano e unità di Bologna, per un massimo di 5 dipendenti, Milano, per un massimo di 11 dipendenti, Roma, per un massimo di 21 dipendenti, per il periodo dall'8 dicembre 1998 al 7 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1998 con decorrenza 8 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27106 del 4 ottobre 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Knipping Italia, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Rozzano (Milano), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 9 maggio 1999 all'8 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999 con decorrenza 9 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27107 del 4 ottobre 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura cotoniera Monterosa, con sede in Milano e unità di Laveno Mombello (Varese), per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 4 luglio 1999 al 3 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1999 con decorrenza 4 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 27108 del 4 ottobre 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bam, con sede in Colonnella, contrada Valle Cupa, km 5 (Teramo), e unità di Colonnelle (contrada Valle Cupa km 5) (Teramo), per un massimo di 44 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 maggio 1999 al 24 novembre 1999.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta, è prorogata dal 25 novembre 1999 al 24 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A9183

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Certificazione e sperimentazione degli apparati radioelettrici canalizzati a 8,33 KHz e 25 KHz e degli apparati radioelettrici canalizzati solo a 8,33 KHz, utilizzati a bordo degli aeromobili civili ed operanti nelle bande di frequenze 117,975-137 MHz.

Si comunica che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni del 1° ottobre 1999, parte seconda, è stata pubblicata la determina direttoriale riguardante la certificazione e la sperimentazione tecnica degli apparati radioelettrici canalizzati a 8,33 KHz e 25 KHz e degli apparati radioelettrici canalizzati solo a 8,33 KHz, utilizzati a bordo degli aeromobili civili ed operanti nella banda di frequenze 117,975 - 137 MHz.

99A9440

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si informa che la giunta camerale, con deliberazione n. 209 del 4 ottobre 1999, ha nominato la dott.ssa Luigia Sciarma, vice segretario generale vicario dell'ente, conservatore del registro delle imprese, con decorrenza 19 ottobre 1999.

99A9317

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Avviso relativo all'albo dei Fondi pensione istituto ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993

La Commissione di vigilanza sui Fondi pensione ha istituito, definendone lo schema relativo, l'albo dei Fondi pensione di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 124 del 1993.

L'elenco dei Fondi pensione iscritti all'albo è pubblicato nel bollettino della Commissione.

Si dà notizia che il primo elenco dei Fondi pensione iscritti, istituiti ex art. 3 e art. 9 del decreto legislativo n. 124 del 1993, aggiornato al 30 giugno 1999, è pubblicato nel bollettino speciale 2-1999.

99A9314

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77